



Sommario

I *Risoluzioni, raccomandazioni e pareri*

RISOLUZIONI

Consiglio

2021/C 66/01	Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)	1
--------------	---	---

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2021/C 66/02	Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sull'attuazione delle disposizioni per lo svolgimento degli audit a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625	22
2021/C 66/03	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV) ⁽¹⁾	33
2021/C 66/04	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan) ⁽¹⁾	34
2021/C 66/05	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10064 — AnaCap/Carrefour/Market Pay) ⁽¹⁾	35
2021/C 66/06	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10072 — Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park) ⁽¹⁾	36
2021/C 66/07	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10004 — EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm) ⁽¹⁾	37

2021/C 66/08	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10109 — Cinven/BCI/Compre) ⁽¹⁾	38
2021/C 66/09	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10145 — American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar) ⁽¹⁾	39

IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Consiglio

2021/C 66/10	Conclusioni del Consiglio sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali	40
2021/C 66/11	Avviso all'attenzione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia	46
2021/C 66/12	Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia	47

Commissione europea

2021/C 66/13	Tassi di cambio dell'euro — 25 febbraio 2021	49
--------------	--	----

V Avvisi

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Commissione europea

2021/C 66/14	Avviso di apertura relativo alla possibile proroga della misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di determinati prodotti di acciaio	50
--------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2021/C 66/15	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10148 — FCA/EEPS/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	56
--------------	--	----

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

ALTRI ATTI

Commissione europea

2021/C 66/16	Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione	58
2021/C 66/17	Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012	66

I

(Risoluzioni, raccomandazioni e pareri)

RISOLUZIONI

CONSIGLIO

Risoluzione del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione verso uno spazio europeo dell'istruzione e oltre (2021-2030)

(2021/C 66/01)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

RICHIAMANDO

- l'approvazione da parte del Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002 del programma di lavoro «Istruzione e formazione 2010» (ET 2010), l'istituzione di un nuovo ciclo mediante le conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («Istruzione e formazione 2020» —«ET 2020») e la valutazione effettuata tramite la relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) — che insieme hanno creato e dato continuità a un solido quadro per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, fondato su obiettivi comuni e il cui scopo essenziale è quello di incoraggiare il miglioramento dei sistemi d'istruzione e di formazione nazionali attraverso lo sviluppo di strumenti complementari a livello di UE, l'apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche tramite il metodo di coordinamento aperto,
- il contesto politico nel quale s'iscrive tale questione, descritto nell'allegato I,

e RICONOSCENDO

- che nella dichiarazione di Roma del marzo 2017 i leader dell'UE si sono impegnati a lavorare per un'Unione in cui i giovani ricevano l'istruzione e la formazione migliori e possano studiare e trovare un lavoro in tutto il continente,
- che i leader dell'UE hanno proclamato congiuntamente, in occasione del vertice sociale di Göteborg del 2017, il pilastro europeo dei diritti sociali, che sancisce il diritto a un'istruzione, a una formazione e a un apprendimento lungo tutto l'arco della vita inclusivi e di qualità per tutti come primo principio, il diritto a un'assistenza tempestiva e su misura per migliorare le prospettive di occupazione o di attività autonoma, che comprende la formazione e la riqualificazione, come quarto principio, nonché il diritto dei bambini all'educazione e cura della prima infanzia a costi sostenibili e di buona qualità, e il diritto dei bambini provenienti da contesti svantaggiati a misure specifiche tese a promuovere le pari opportunità, come undicesimo principio,
- che l'istruzione è stata individuata nelle conclusioni del Consiglio europeo del 14 dicembre 2017 come fondamentale per la costruzione di società inclusive e coese e per sostenere la competitività europea, mettendo per la prima volta l'istruzione e la formazione al centro dell'agenda politica europea,
- i progressi compiuti nell'ambito del programma di lavoro ET 2010 e del quadro ET 2020, in particolare a sostegno delle riforme nazionali, pur riconoscendo che restano ancora da affrontare sfide sostanziali se l'Europa intende realizzare le ambizioni indicate nei suddetti proclami,

- che la Commissione, insieme agli Stati membri, ha avviato azioni per realizzare questa visione per il futuro dell'istruzione e della formazione attraverso la creazione di uno spazio europeo dell'istruzione ⁽¹⁾, a partire dal 2018, a cui il Consiglio ha risposto adottando le conclusioni del Consiglio del 22 maggio 2018 intitolate «Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell'istruzione» e la risoluzione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro,
- il lavoro svolto nell'ambito del processo di Bologna, rafforzato dal comunicato ministeriale di Roma del novembre 2020, come pure nel quadro del processo di Copenaghen, anch'esso potenziato di recente tramite la dichiarazione di Osnabrück del novembre 2020,
- che la strategia annuale di crescita sostenibile 2021 sottolinea l'importanza di garantire pari opportunità e un'istruzione inclusiva, prestando particolare attenzione ai gruppi svantaggiati e investendo nella riqualificazione e nel miglioramento del livello delle competenze,

SOTTOLINEA che:

- L'istruzione e la formazione hanno un ruolo fondamentale da svolgere nel plasmare il futuro dell'Europa, in un momento in cui è imperativo che la sua società e la sua economia diventino più coese, inclusive, digitali, sostenibili, verdi e resilienti, e che i cittadini trovino la realizzazione personale e il benessere, siano pronti ad adattarsi e a operare in un mercato del lavoro in evoluzione e a impegnarsi in una cittadinanza attiva e responsabile.
- La pandemia di COVID-19 ha esercitato una pressione senza precedenti sul settore dell'istruzione e della formazione e ha determinato un ampio passaggio all'insegnamento e all'apprendimento a distanza e misto. Tale passaggio ha creato diverse sfide e opportunità per i sistemi e le comunità di istruzione e formazione, mettendo in luce l'impatto del divario digitale e delle lacune a livello di connettività all'interno degli Stati membri, nonché le disuguaglianze tra le diverse fasce di reddito e i contesti urbani e rurali, evidenziando al contempo il potenziale dell'istruzione e della formazione per rafforzare la resilienza e promuovere una crescita sostenibile e inclusiva.
- Lo spazio europeo dell'istruzione consentirà ai discenti di proseguire i loro studi in diverse fasi della vita e di cercare occupazione in tutta l'UE, e agli Stati membri e ai portatori di interesse di cooperare affinché un'istruzione e una formazione di alta qualità, innovative e inclusive, a sostegno della crescita economica e di opportunità di lavoro di elevata qualità, nonché dello sviluppo personale, sociale e culturale, diventino realtà in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni dell'UE.
- Inoltre, lo spazio europeo dell'istruzione sarà un settore in cui i discenti e il personale della scuola potranno facilmente cooperare e comunicare tra discipline, culture e frontiere e in cui le qualifiche e i risultati dell'apprendimento ottenuti durante i periodi di studio all'estero saranno automaticamente riconosciuti ⁽²⁾.

RICONOSCE che:

- Il precedente quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) ha contribuito a promuovere l'apprendimento reciproco nell'istruzione e nella formazione attraverso obiettivi strategici comuni, strumenti e approcci di riferimento comuni, prove e dati provenienti da tutte le agenzie europee e le organizzazioni internazionali pertinenti, nonché tramite lo scambio di buone pratiche e l'apprendimento tra pari tra gli Stati membri dell'UE e altri portatori di interesse, sostenendo l'attuazione di riforme nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione.
- Un quadro strategico aggiornato per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione — nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà e della diversità dei sistemi d'istruzione nazionali degli Stati membri e sulla base dei risultati conseguiti dai quadri precedenti — migliorerà questa cooperazione in aspetti come un coordinamento rafforzato, anche a livello politico, maggiori sinergie tra le diverse politiche che contribuiscono alla crescita sociale ed economica e alle transizioni verde e digitale, nonché un potenziamento della comunicazione e della diffusione dei risultati, in una prospettiva più innovativa e orientata al futuro del sostegno alle riforme dell'istruzione e della formazione.

⁽¹⁾ COM(2017) 673 final.

⁽²⁾ In linea con la raccomandazione del Consiglio, del 26 novembre 2018, sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (GU C 444 del 10.12.2018, pag. 1).

- La crisi COVID-19 ha dimostrato che i sistemi di istruzione e formazione devono essere sufficientemente flessibili e resistenti alle interruzioni dei loro cicli regolari e che i paesi dell'UE hanno la capacità di trovare soluzioni per continuare a realizzare processi di insegnamento e di apprendimento in modi e contesti diversi e di garantire che tutti i discenti, indipendentemente dal loro contesto socioeconomico o dai loro bisogni di apprendimento, continuino ad apprendere. Lo stesso vale per il quadro di cooperazione europea, che dovrebbe rimanere sufficientemente flessibile per rispondere alle sfide attuali e future, anche nel contesto dello spazio europeo dell'istruzione.

ACCOGLIE CON FAVORE e PRENDE DEBITAMENTE ATTO

dei principali elementi e, in particolare, della visione delineata nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 ⁽³⁾, del 30 settembre 2020, che delinea le modalità con cui la cooperazione europea può arricchire ulteriormente la qualità, l'inclusività e la dimensione digitale e verde dei sistemi di istruzione e formazione dell'UE. Questa comunicazione propone un quadro volto a consentire la cooperazione con gli Stati membri e il dialogo con i pertinenti portatori di interesse, compresa una struttura per la presentazione di relazioni e analisi, insieme a proposte di obiettivi in materia di istruzione per incoraggiare e monitorare le riforme nel settore dell'istruzione e della formazione, al fine di realizzare lo spazio europeo dell'istruzione entro il 2025,

e SI COMPIACE INOLTRE

- dei principali elementi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» del luglio 2020 ⁽⁴⁾;
- dei principali elementi della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» del settembre 2020 ⁽⁵⁾.

CONVIENE quanto segue:

1. Fino al 2030, la realizzazione e l'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione costituiranno l'obiettivo politico generale del nuovo quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, che permeerà tutte le priorità strategiche e i settori prioritari illustrati nella presente risoluzione, tenendo presente che il quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione costituirà il principale strumento per sostenere e attuare lo spazio europeo dell'istruzione, contribuendone al successo e all'ulteriore ambizioso sviluppo ⁽⁶⁾, tramite le sue iniziative e una visione comune, in uno spirito di co-creazione.
2. Pur procedendo verso la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, l'obiettivo principale della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione dovrebbe essere quello di sostenere l'ulteriore sviluppo dei sistemi di istruzione e di formazione negli Stati membri, i quali sono volti a garantire:
 - a) la realizzazione personale, sociale e professionale di tutti i cittadini, promuovendo nel contempo i valori democratici, l'uguaglianza, la coesione sociale, la cittadinanza attiva e il dialogo interculturale;
 - b) una prosperità economica sostenibile, le transizioni verde e digitale e l'occupabilità.
3. La cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione per il periodo fino al 2030 dovrebbe essere istituita nel contesto di un quadro strategico che abbracci i sistemi di istruzione e formazione nel loro complesso, in una prospettiva inclusiva, olistica e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Ciò dovrebbe essere sottolineato come principio fondamentale alla base dell'intero quadro, che intende contemplare l'insegnamento, la formazione e

⁽³⁾ COM(2020) 625 final.

⁽⁴⁾ COM(2020) 274 final.

⁽⁵⁾ COM(2020) 624 final.

⁽⁶⁾ In base alla risoluzione del Consiglio, dell'8 novembre 2019, sull'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (GU C 389 del 18.11.2019, pag. 1).

l'apprendimento in tutti i contesti e a tutti i livelli – formali, non formali o informali – dall'educazione e cura della prima infanzia all'istruzione degli adulti, compresa l'istruzione e la formazione professionale (IFP) e l'istruzione superiore, nonché in contesti digitali. cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione dovrebbe inoltre contribuire alle pertinenti priorità del semestre europeo.

4. Il lavoro svolto nell'ambito di questo nuovo quadro dovrebbe contribuire alle transizioni verde e digitale, conformemente agli obiettivi stabiliti nella comunicazione della Commissione «Il Green Deal europeo» del dicembre 2019 ⁽⁷⁾, nonché ai principali elementi illustrati nella comunicazione della Commissione intitolata «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» del febbraio 2020 ⁽⁸⁾.
5. Tali obiettivi dovrebbero essere considerati anche in una prospettiva globale, tenendo conto che la cooperazione nel settore dell'istruzione e della formazione è diventata gradualmente uno strumento importante per l'attuazione delle politiche esterne dell'UE, sulla base dei valori europei, della fiducia e dell'autonomia. Tale aspetto contribuirà a rendere l'UE una destinazione e un partner ancora più interessanti, sia nella corsa mondiale ai talenti che nella promozione di partenariati strategici con partner internazionali per fornire un'istruzione inclusiva e di qualità per tutti, in tutti i contesti e a tutti i livelli di istruzione. In quanto tale, la cooperazione è una dimensione essenziale per conseguire le priorità geopolitiche dell'Unione, nonché gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite per il 2030, sia a livello mondiale che all'interno degli Stati membri dell'UE. La promozione di un maggiore coordinamento tra l'UE e gli Stati membri rafforzerà il ruolo dell'Europa quale partner chiave nel settore dell'istruzione a livello globale e contribuirà a consolidare i legami tra lo spazio europeo dell'istruzione e il resto del mondo.
6. Investimenti efficaci ed efficienti nell'istruzione e nella formazione sono un prerequisito per migliorare la qualità e l'inclusività dei sistemi di istruzione e formazione e migliorare i risultati in materia di istruzione, nonché per stimolare la crescita sostenibile, migliorare il benessere e creare una società più inclusiva. Un'azione intensificata in materia di investimenti, nel rispetto del principio di sussidiarietà, può contribuire alla ripresa dalla crisi attuale e favorire le transizioni verde e digitale del settore dell'istruzione e della formazione.
7. Il monitoraggio periodico dei progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi fissati tramite una raccolta e un'analisi sistematiche di dati comparabili a livello internazionale contribuisce in modo essenziale all'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti. Durante il periodo 2021-2030 le priorità strategiche di seguito descritte dovrebbero essere accompagnate di conseguenza dagli indicatori e dai traguardi a livello di UE, che figurano nell'allegato II della presente risoluzione. Sulla base dei risultati raggiunti durante l'ultimo ciclo di cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, questi contribuiranno a misurare i progressi complessivi compiuti a livello europeo e a dimostrare i risultati conseguiti, nonché a promuovere e sostenere lo sviluppo e le riforme dei sistemi di istruzione e formazione.
8. Nello specifico, nel prossimo decennio il quadro strategico perseguirà le cinque priorità strategiche seguenti:

– **Priorità strategica 1: migliorare la qualità, l'equità, l'inclusione e il successo per tutti nell'istruzione e nella formazione**

Per prosperare nel mondo di oggi e far fronte alle future trasformazioni della società, dell'economia e del mercato del lavoro, tutti gli individui devono essere dotati delle conoscenze, delle capacità, delle competenze e degli atteggiamenti appropriati. L'istruzione e la formazione sono fondamentali per lo sviluppo personale, civico e professionale dei cittadini europei.

A livello di UE, la visione della qualità dell'istruzione e della formazione individua nella padronanza delle competenze chiave, comprese le competenze di base, il fondamento per il successo futuro ⁽⁹⁾, sostenuto da docenti e formatori altamente qualificati e motivati, nonché da altro personale della scuola.

⁽⁷⁾ COM(2019) 640 final.

⁽⁸⁾ COM(2020) 67 final.

⁽⁹⁾ Come illustrato nella raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

Benché in calo nell'ultimo decennio, l'abbandono dell'istruzione e della formazione, fenomeno che espone giovani e adulti a minori opportunità socioeconomiche, rimane una sfida, in particolare se si considerano le conseguenze previste della pandemia di COVID-19. Bisogna proseguire gli sforzi per abbassare il tasso di abbandono dell'istruzione e della formazione e puntare a garantire che un numero maggiore di giovani ottenga un titolo di istruzione secondaria di secondo grado.

I sistemi nazionali di istruzione e formazione sono riusciti a migliorare il loro rendimento in questi ambiti, ma è ancora necessario individuare misure politiche in grado di incrementare il successo scolastico di tutti i discenti.

Garantendo un'istruzione e una formazione di qualità e inclusive per tutti, gli Stati membri possono ridurre ulteriormente le disuguaglianze sociali, economiche e culturali. Tuttavia, in tutta Europa i discenti che provengono da contesti svantaggiati, tra cui da zone rurali e remote, sono sovrarappresentati tra i discenti con risultati insufficienti e la pandemia di COVID-19 ha messo ancora più in luce l'importanza dell'equità e dell'inclusione nell'istruzione e nella formazione.

Per garantire un'istruzione veramente inclusiva e pari opportunità per tutti i discenti in tutti i livelli e i tipi di istruzione e formazione, sarebbe opportuno dissociare il completamento di un ciclo di studi e i relativi risultati dallo status sociale, economico e culturale o da altre circostanze personali.

Un'educazione e una cura della prima infanzia di qualità svolgono un ruolo particolarmente importante e dovrebbero essere ulteriormente potenziate in quanto punto di partenza per il futuro successo scolastico.

Vanno incoraggiate tutte le altre azioni finalizzate a una maggiore inclusione, per esempio quelle volte a sostenere l'accesso a un'istruzione inclusiva di qualità per le persone con disabilità⁽¹⁰⁾, le persone con bisogni specifici di apprendimento, i discenti provenienti da un contesto migratorio e altri gruppi vulnerabili, a sostenere il reinserimento nei sistemi d'istruzione in una prospettiva di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e a offrire opportunità per entrare nel mercato del lavoro attraverso diversi percorsi di istruzione e formazione.

Un'istruzione e formazione inclusive implicano anche lo sviluppo della sensibilità di genere nei processi di apprendimento e in seno agli istituti di istruzione e formazione come pure la lotta e lo smantellamento degli stereotipi di genere, soprattutto quelli che limitano le scelte di ragazzi e ragazze per quanto riguarda il loro settore di studio. Le professioni tradizionalmente dominate da uomini o donne dovrebbero essere ulteriormente promosse presso le persone del sesso sottorappresentato. È inoltre necessario adoperarsi ulteriormente per conseguire un adeguato equilibrio di genere nelle posizioni dirigenziali negli istituti di istruzione e formazione.

Le tecnologie digitali svolgono un ruolo importante nel rendere gli ambienti di apprendimento, i materiali didattici e i metodi di insegnamento adattabili e appropriati per discenti eterogenei. Possono favorire un'inclusione autentica, a condizione che le questioni relative al divario digitale, sia in termini di infrastrutture che di competenze digitali, siano affrontate in parallelo.

– **Priorità strategica 2: fare in modo che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la mobilità divengano una realtà per tutti**

Le sfide per la società come pure quelle tecnologiche, digitali, ambientali ed economiche incidono sempre più sul nostro modo di vivere e lavorare, nonché sulla distribuzione dei posti di lavoro e sulla domanda di capacità e competenze. L'elevato numero di transizioni di carriera che il cittadino medio europeo deve affrontare, unitamente all'aumento dell'età pensionabile, fanno sì che l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'orientamento professionale lungo tutto l'arco della vita, anche mediante attività di sensibilizzazione, siano essenziali per una transizione giusta, dato che l'istruzione e i livelli di competenze, comprese quelle digitali, continuano a essere un fattore determinante nel mercato del lavoro.

L'apprendimento lungo tutto l'arco della vita permea la visione e gli obiettivi globali dell'istruzione e formazione nell'UE e abbraccia in maniera olistica tutti i livelli e i tipi di istruzione e formazione, compresi l'apprendimento non formale e informale.

Servono ancora progressi per offrire un apprendimento lungo tutto l'arco della vita di qualità e per tutti i discenti, che garantisca anche permeabilità e flessibilità tra i diversi percorsi di apprendimento sotto diverse forme e in vari livelli di istruzione e formazione, come pure la validazione dell'apprendimento non formale e informale.

⁽¹⁰⁾ In linea con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006.

I sistemi di istruzione e formazione dovrebbero diventare più flessibili, resilienti, attraenti e adeguati alle esigenze future, rivolgendosi a un insieme più eterogeneo di discenti e offrendo il riconoscimento e la validazione dell'apprendimento precedente, opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di riqualificazione, anche a livelli di qualificazione superiori e durante tutta la vita lavorativa ⁽¹¹⁾, con il sostegno di iniziative come quelle delle università europee e dei centri di eccellenza professionale, avviate tramite il programma Erasmus+.

Stiamo assistendo a un aumento delle esigenze del mercato del lavoro — che necessita di una diversa combinazione di competenze e qualifiche — nonché a cambiamenti strutturali nel panorama dell'IFP. Entrambi gli sviluppi richiedono un'IFP modernizzata, efficace, inclusiva ed eccellente che contribuisca ad affrontare le sfide riguardanti la società e il mercato del lavoro. Occorre continuare a sviluppare ulteriormente l'IFP quale percorso attraente e di qualità per l'occupazione e la vita.

Nell'UE il tasso medio di partecipazione degli adulti all'apprendimento rimane basso, il che compromette una crescita economica veramente sostenibile ed equa nell'Unione. Per rispondere meglio ai bisogni di una più ampia schiera di discenti, dato che un numero crescente di adulti dovrà riqualificarsi e migliorare il livello delle proprie competenze, non si può prescindere da innovazioni nei percorsi di apprendimento, da nuovi approcci pedagogici, compresi gli approcci individuali, e da contesti di apprendimento in tutti gli istituti di istruzione e formazione, anche in quelli di istruzione superiore, nonché all'interno dei luoghi di lavoro e delle comunità.

Andrebbero inoltre rafforzate misure volte a motivare gli adulti e permettere loro di acquisire competenze di base, in modo da garantire pari opportunità e una maggiore partecipazione sociale, rendendo in tal modo possibile un approccio olistico all'apprendimento degli adulti.

La mobilità dei discenti, dei docenti, dei formatori dei docenti e del personale è un elemento essenziale dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e un importante strumento di crescita personale, di occupabilità e adattabilità, e in quanto tale dovremmo continuare ad ampliarlo considerando che è un fattore chiave della cooperazione dell'UE e uno strumento per aumentare la qualità e l'inclusione nell'istruzione e formazione nonché promuovere il multilinguismo nell'UE. È importante cercare di trovare un equilibrio nei flussi di mobilità allo scopo di stimolare una circolazione ottimale di cervelli e monitorarla, anche attraverso il monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati.

Bisogna adoperarsi ulteriormente per rimuovere gli ostacoli e le barriere esistenti a tutti i tipi di mobilità per l'insegnamento e l'apprendimento, comprese, tra l'altro, le questioni connesse all'accesso, all'orientamento, ai servizi agli studenti e al riconoscimento, anche alla luce dell'impatto di eventuali restrizioni di viaggio attuali o future.

Inoltre, per rafforzare la cooperazione tra gli istituti di istruzione e promuovere la mobilità, resta ancora del lavoro da fare in settori quali il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero, e la garanzia della qualità. Sono necessari sforzi costanti per avvalersi delle iniziative europee volte a promuovere la mobilità, comprese quelle finanziate nell'ambito di Erasmus+.

– Priorità strategica 3: rafforzare le competenze e la motivazione nelle professioni nel settore dell'istruzione

I docenti, i formatori, il personale pedagogico e della scuola, così come i leader nel settore dell'istruzione e della formazione, a tutti i livelli, sono al centro dell'istruzione e della formazione. Per sostenere l'innovazione, l'inclusione, la qualità e i risultati nell'istruzione e nella formazione, gli educatori devono essere altamente competenti e motivati, il che richiede una serie di opportunità di apprendimento professionale e sostegno lungo tutto l'arco della loro carriera.

Occorre prestare più che mai attenzione al benessere dei docenti, dei formatori e del personale della scuola nei sistemi di istruzione e formazione, fattore importante anche per la qualità dell'istruzione e della formazione, in quanto incide non solo sulla soddisfazione dei docenti ma anche sulla qualità dell'insegnamento.

È inoltre necessario aumentare l'attrattività della professione di docente e rivalorizzarla; questo aspetto è sempre più importante in un momento in cui i paesi dell'UE si trovano ad affrontare carenze di docenti e l'invecchiamento del corpo docente ⁽¹²⁾.

⁽¹¹⁾ In linea con gli obiettivi enunciati nella raccomandazione del Consiglio, del 24 novembre 2020, relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (GU C 417 del 2.12.2020, pag. 1) e nella dichiarazione di Osnabrück del 30 novembre 2020.

⁽¹²⁾ Come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sui docenti e i formatori europei del futuro (GU C 193 del 9.6.2020, pag. 11).

In aggiunta, il ruolo centrale della leadership nel settore dell'istruzione e formazione andrebbe tenuto in considerazione quando si progettano contesti e condizioni favorevoli allo sviluppo delle competenze e della motivazione dei docenti, dei formatori e del personale della scuola, assicurando in tal modo che gli istituti di istruzione e formazione funzionino come organizzazioni apprendenti. Iniziative quali le Teacher Academy europee, che saranno avviate attraverso il programma Erasmus+, faciliteranno la creazione di reti, la condivisione delle conoscenze e la mobilità tra istituti offrendo a docenti e formatori opportunità di apprendimento in tutte le fasi della loro carriera, condividendo migliori pratiche e pedagogie innovative e consentendo l'apprendimento reciproco su scala europea.

– **Priorità strategica 4: rafforzare l'istruzione superiore europea**

Il settore dell'istruzione superiore e gli stessi istituti di istruzione superiore hanno dimostrato la propria resilienza e capacità di far fronte a cambiamenti imprevisi, come la pandemia di COVID-19. La crisi ha inasprito le sfide che restano, ma ha anche creato opportunità di ulteriore sviluppo nell'ambito della prevista agenda per la trasformazione dell'istruzione superiore.

Nel prossimo decennio gli istituti di istruzione superiore saranno incoraggiati a trovare nuove forme di cooperazione più approfondita, in particolare creando alleanze transnazionali, mettendo in comune le loro conoscenze e risorse e creando maggiori opportunità per la mobilità e la partecipazione di studenti e personale, nonché per dare una spinta alla ricerca e all'innovazione, anche attraverso la piena attuazione dell'iniziativa delle università europee.

Si è già svolto un lavoro efficace in vista della creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione superiore (SEIS) nell'ambito del processo di Bologna. In futuro sarà importante continuare a lavorare nell'ambito del processo di Bologna, creando nel contempo sinergie maggiori e più forti con lo Spazio europeo della ricerca (SER) ed evitando strutture o strumenti paralleli o doppi.

- **Priorità strategica 5: sostenere le transizioni verde e digitale nell'istruzione e nella formazione e attraverso l'istruzione e la formazione**

Le transizioni verde e digitale sono al centro dell'agenda dell'Unione per il prossimo decennio. Sia la transizione verso un'economia circolare, climaticamente neutra e sostenibile dal punto di vista ambientale, sia quella verso un mondo più digitale avranno un impatto sociale, economico e occupazionale significativo. Se non garantiremo che tutti i cittadini acquisiscano le conoscenze, le competenze, le abilità e gli atteggiamenti necessari per far fronte a tali sfide, una trasformazione socialmente giusta dell'UE sarà impossibile.

È necessario consentire un profondo cambiamento nel comportamento e nelle competenze degli individui, cominciando dai sistemi e dagli istituti di istruzione e formazione in quanto catalizzatori. Gli istituti di istruzione e formazione devono includere le dimensioni verde e digitale nel proprio sviluppo organizzativo. A tal fine servono investimenti, in particolare negli ecosistemi educativi digitali, non solo per integrare una prospettiva di sostenibilità ambientale così come competenze digitali di base e avanzate in tutti i livelli e tipi di istruzione e formazione, ma anche per garantire che le infrastrutture di istruzione e formazione siano conseguentemente preparate ad affrontare questi cambiamenti e a educare in tal senso. Riorientare gli istituti di istruzione e formazione verso un approccio che coinvolga tutta la scuola e creare contesti di istruzione inclusivi, sani e sostenibili sono aspetti fondamentali per realizzare i cambiamenti necessari alle transizioni verde e digitale. Inoltre, di conseguenza, le imprese, le autorità nazionali, regionali e locali e i pertinenti portatori di interesse devono sviluppare strategie e titolarità condivisa. In tale contesto, è importante modernizzare gli indirizzi di studio su scienza, tecnologia, ingegneria, arti e matematica (STEAM).

CONVIENE INOLTRE che:

1. tenuto conto degli sforzi compiuti nell'ambito del quadro strategico, sulla base delle priorità strategiche appena descritte e al fine di realizzare lo spazio europeo dell'istruzione e sostenere il suo ulteriore sviluppo, debbano essere rispettati i seguenti principi nel periodo fino al 2030:
 - a) la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione dovrebbe consentire all'UE e alla più ampia comunità dell'istruzione e formazione di mettere in atto iniziative a sostegno principalmente della realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025, ma anche del piano d'azione per l'istruzione digitale e dell'agenda per le competenze per l'Europa. Sulla base di orientamenti rafforzati forniti dal Consiglio e in linea con il metodo di coordinamento aperto, ciò richiede la promozione di metodi di cooperazione flessibili e il rafforzamento delle sinergie con altre iniziative nel settore dell'istruzione e della formazione.

- b) La cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione dovrebbe essere attuata in una prospettiva inclusiva, olistica e di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, che sostenga e approfondisca i meccanismi collaudati di apprendimento reciproco, gli strumenti e il sostegno alle politiche a disposizione, in particolare nell'ambito di ET 2020 e del metodo di coordinamento aperto, e sviluppi sinergie tra il settore dell'istruzione e della formazione e altri settori strategici, se del caso. Nel pieno rispetto delle competenze degli Stati membri nel settore dell'istruzione e della formazione come pure del carattere volontario della cooperazione europea per il prossimo decennio in questo stesso ambito, il quadro strategico dovrebbe basarsi su quanto segue:
- i) le cinque priorità strategiche per la cooperazione europea di cui sopra;
 - ii) strumenti e approcci di riferimento comuni;
 - iii) l'apprendimento tra pari, la consulenza tra pari e lo scambio di buone pratiche, con particolare riguardo alla diffusione e alla chiara visibilità dei risultati, nonché all'impatto nazionale;
 - iv) il monitoraggio periodico e la presentazione periodica di relazioni, anche mediante i traguardi a livello di UE, monitoraggio annuale del settore dell'istruzione e della formazione, anche in relazione con semestre europeo, avvalendosi nel contempo della competenza del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento ed evitando ulteriori oneri amministrativi a carico degli Stati membri;
 - v) informazioni e dati comparabili provenienti da tutte le pertinenti agenzie europee, dalle reti europee e dalle organizzazioni internazionali, quali, ad esempio, l'OCSE, l'UNESCO e l'IEA;
 - vi) la competenza del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento, che dovrebbe essere il primo forum di discussione sugli indicatori e i traguardi condivisi a livello di UE nonché sui futuri ambiti di interesse, come pure la cooperazione con altri settori pertinenti (settore dell'occupazione, settore sociale e settore della ricerca) per garantire indicatori adeguati e adatti allo scopo;
 - vii) sfruttare appieno le opportunità offerte dai programmi, dai fondi e dagli strumenti dell'UE, in particolare nel settore dell'istruzione e della formazione, compreso l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.
- c) La cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione dovrebbe essere pertinente, concreta ed efficace. È opportuno adoperarsi ulteriormente per garantire che risultati chiari e visibili siano pianificati in anticipo e successivamente presentati, riesaminati e diffusi periodicamente e in modo strutturato, tramite consessi europei e nazionali, creando così la base per una valutazione e uno sviluppo continui.
- d) Per sostenere gli sforzi degli Stati membri volti ad agevolare la prevista trasformazione dell'istruzione superiore in Europa e a promuovere la cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore, è opportuno garantire sinergie strette e strutturate con il SEIS e il processo di Bologna, in particolare per quanto riguarda gli strumenti di garanzia della qualità, di riconoscimento, di mobilità e di trasparenza, evitando strutture e strumenti paralleli o doppi già sviluppati nell'ambito del SEIS.
- e) Il processo di Copenaghen è un aspetto importante della cooperazione europea nell'ambito del metodo di coordinamento aperto nel settore dell'IFP, che contribuirà a conseguire le priorità strategiche delineate nel presente quadro.
- f) Andrebbe potenziata la collaborazione intersettoriale tra pertinenti iniziative dell'UE a favore dell'istruzione e della formazione e quelle in ambiti e settori strategici correlati, quali, in particolare, l'occupazione, la politica sociale, la ricerca, l'innovazione, la gioventù e la cultura. Particolare attenzione andrebbe prestata alla promozione di un migliore dialogo tra il comitato dell'istruzione e il comitato per l'occupazione, garantendo un tempestivo scambio di informazioni ⁽¹³⁾. Per quanto riguarda l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare del primo, del quarto e dell'undicesimo principio, si dovrebbe prestare particolare attenzione al suo monitoraggio, effettuato attraverso il «quadro di valutazione della situazione sociale», che seguirà le tendenze e i progressi sociali compiuti in tutti gli Stati membri e contribuirà al semestre europeo.

⁽¹³⁾ In seguito all'adozione e in linea con la risoluzione del Consiglio, del 27 febbraio 2020, sull'istruzione e la formazione nel semestre europeo: garantire dibattiti informati in materia di riforme e investimenti (GU C 64 del 27.2.2020, pag. 1).

- g) Per quanto riguarda nello specifico il «quadrilatero della conoscenza» (istruzione, ricerca, innovazione e servizi alla società), andrebbe prestata particolare attenzione alle sinergie strategiche e di finanziamento tra istruzione e formazione, ricerca e innovazione, in particolare nel contesto del SER e dello spazio europeo dell'istruzione, garantendo nel contempo la coerenza con il SEIS ⁽¹⁴⁾.
 - h) La cooperazione europea, volta in particolare alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione, richiede un dialogo e una rete trasparenti e coerenti, in una prospettiva di co-creazione, non solo tra gli Stati membri e la Commissione, ma anche con tutti i pertinenti portatori di interesse.
 - i) Il dialogo politico con i paesi terzi e la cooperazione con le organizzazioni internazionali, quali il Consiglio d'Europa, l'OCSE e l'UNESCO, dovrebbero essere rafforzati, in modo da consentire evidenze e dati, ma anche ispirazione e una fonte di idee nuove e di diversi metodi di lavoro a fini di raffronto e miglioramento.
 - j) Le risorse finanziarie di Erasmus+, dei fondi strutturali europei, di REACT-EU, del dispositivo per la ripresa e la resilienza e di altri programmi e meccanismi di finanziamento dell'Unione dovrebbero essere utilizzate per rafforzare i sistemi di istruzione e di formazione conformemente all'obiettivo generale di realizzare lo spazio europeo dell'istruzione e le priorità degli Stati membri, nell'ambito delle priorità strategiche del nuovo quadro.
 - k) Visto il ruolo fondamentale dell'istruzione e della formazione per la ripresa e la creazione della resilienza sociale ed economica, la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione richiede una maggiore attenzione agli investimenti nell'istruzione. La Commissione intensificherà, insieme agli Stati membri, l'azione in materia di investimenti, compresa la promozione del dibattito negli opportuni consessi politici ad alto livello, ove pertinente, come gli scambi congiunti tra i ministri delle Finanze dell'UE e i ministri dell'Istruzione dell'UE, nonché con altre istituzioni, quali la Banca europea per gli investimenti e il Parlamento europeo ⁽¹⁵⁾.
2. L'uso efficace del metodo di coordinamento aperto nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione dipende dalla volontà politica degli Stati membri, come anche da orientamenti rafforzati forniti dal Consiglio e da metodi di lavoro efficaci a livello europeo, che dovrebbero basarsi su quanto segue:
- a) Cicli di lavoro — Il periodo fino al 2030 sarà suddiviso in due cicli, il primo dei quali coprirà i 5 anni dal 2021 al 2025, secondo il calendario proposto dalla Commissione nella comunicazione sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione, e il secondo dei quali arriverà fino al 2030. Il primo ciclo dovrebbe consentire la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025.
 - b) Aree prioritarie — Per ciascun ciclo, il Consiglio approverà un certo numero di aree prioritarie per la cooperazione europea fondate sulle priorità strategiche, tenendo conto dell'obiettivo generale di realizzare lo spazio europeo dell'istruzione e il suo ulteriore sviluppo. Le aree prioritarie europee dovrebbero consentire a tutti gli Stati membri di cooperare su questioni più ampie, ma renderanno possibile anche una cooperazione più specifica e più stretta tra gli Stati membri interessati per affrontare le sfide emergenti nonché esigenze programmatiche specifiche. Le aree prioritarie per il primo ciclo nell'ambito di questo nuovo quadro sono illustrate nell'allegato III.
 - c) Apprendimento reciproco — La cooperazione europea nelle suddette aree prioritarie dovrebbe essere assicurata tramite mezzi come attività di apprendimento tra pari e di consulenza tra pari, conferenze e seminari, laboratori, consessi o gruppi di esperti ad alto livello, tavole rotonde, studi e analisi, cooperazione basata sulla rete e, se del caso, con il coinvolgimento dei pertinenti portatori di interesse. Tutte queste iniziative dovrebbero essere sviluppate sulla base di mandati, scadenziari e risultati previsti ben definiti, che devono essere proposti dalla Commissione in cooperazione con gli Stati membri.
 - d) Strumenti e approcci di riferimento comuni — L'apprendimento reciproco può ispirarsi o portare allo sviluppo di strumenti e approcci di riferimento basati su analisi congiunte e a sostegno dell'ulteriore sviluppo delle politiche a diversi livelli di governance (dell'UE, nazionale, regionale, locale, settoriale ecc.).
 - e) Meccanismo di governance — Durante il primo ciclo, il quadro strategico dovrebbe mantenere tutti i meccanismi collaudati di apprendimento reciproco dell'ET 2020, quali i gruppi di lavoro, le formazioni dei direttori generali e gli strumenti di apprendimento tra pari, nonché mantenere il coinvolgimento degli altri organismi di governance pertinenti. Gli Stati membri e la Commissione adegueranno tali meccanismi alle nuove priorità strategiche e

⁽¹⁴⁾ Questo lavoro potrebbe essere sostenuto a livello tecnico.

⁽¹⁵⁾ A livello tecnico, un gruppo di esperti sugli investimenti di qualità nell'istruzione e nella formazione sosterrà questo processo, contribuendo a mantenere l'attenzione sugli investimenti nazionali e regionali.

collaboreranno per definire soluzioni di governance volte a facilitare la comunicazione efficiente delle informazioni dal livello tecnico a quello politico, ove necessario, e a coordinare i lavori da svolgere nell'ambito del quadro strategico, senza creare strutture inutili od oneri aggiuntivi per gli Stati membri.

- f) Diffusione dei risultati — Per migliorare la visibilità e l'impatto a livello nazionale ed europeo, i risultati della cooperazione saranno ampiamente diffusi tra tutti i pertinenti portatori di interesse e, se del caso, discussi a livello politico.
 - g) Monitoraggio del processo — Per promuovere l'ottenimento dei risultati attraverso il metodo di coordinamento aperto nonché l'appropriazione del processo sia a livello nazionale che europeo, gli Stati membri e la Commissione collaboreranno strettamente per fare il punto sui lavori effettuati a livello tecnico, valutando il processo e i suoi risultati. Il monitoraggio annuale avverrà anche attraverso la relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della formazione elaborata dalla Commissione, che segue i progressi verso il conseguimento di tutti i traguardi e gli indicatori a livello dell'UE concordati, compresi i sottoindicatori, nel settore dell'istruzione e della formazione e contribuisce altresì al processo del semestre europeo.
 - h) Relazione sull'andamento dei lavori — Al termine del primo ciclo, entro il 2025, sarà necessario rivedere l'insieme delle aree prioritarie al fine di adeguarle o definirne di nuove per il ciclo successivo, sulla base delle sfide attuali, nonché di riflettere sui progressi compiuti, anche per quanto riguarda lo sviluppo di soluzioni di governance proporzionate all'ambizione politica dello spazio europeo dell'istruzione. Nel 2022 la Commissione pubblicherà una relazione sull'andamento dei lavori relativi allo spazio europeo dell'istruzione, facendo il punto dei risultati conseguiti nella realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione e valutando tali risultati attraverso il quadro strategico di cooperazione, come anche proponendo le tappe successive, se del caso. Nel 2023 organizzerà altresì un evento di valutazione intermedia. Sia la relazione sull'andamento dei lavori che la valutazione intermedia saranno inoltre prese in considerazione nell'accordo del Consiglio su eventuali nuove aree prioritarie dopo il 2025.
3. Nel 2025 la Commissione pubblicherà una relazione completa sullo spazio europeo dell'istruzione. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio riesaminerà il quadro strategico — compresi i traguardi a livello dell'UE, la struttura di governance e i metodi di lavoro — e apporterà gli eventuali adeguamenti necessari per il secondo ciclo, se del caso, al fine di adattarlo alla realtà e alle esigenze dello spazio europeo dell'istruzione o a qualsiasi altro importante sviluppo nell'Unione europea.

INVITA GLI STATI MEMBRI, IN FUNZIONE DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, a:

1. Collaborare, con il sostegno della Commissione e avvalendosi del metodo di coordinamento aperto, come delineato nella presente risoluzione, per rafforzare la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione nel periodo fino al 2030 sulla base delle cinque priorità strategiche, dei principi e dei metodi di lavoro illustrati sopra, e delle aree prioritarie convenute per ciascun ciclo (poiché quelle riguardanti il primo ciclo 2021-2025 sono delineate nell'allegato III).
2. Considerare, sulla base delle priorità nazionali e nel debito rispetto delle competenze nazionali nel settore dell'istruzione e della formazione, l'adozione di misure a livello nazionale volte a conseguire progressi in relazione alle priorità strategiche delineate nel quadro strategico e a contribuire alla realizzazione collettiva dello spazio europeo dell'istruzione e dei traguardi a livello dell'UE di cui all'allegato II. Trarre ispirazione dall'apprendimento reciproco a livello europeo nel concepimento delle politiche nazionali in materia di istruzione e formazione.
3. Se del caso, valutare in che modo e in che misura possano contribuire al raggiungimento collettivo dei traguardi a livello dell'UE attraverso misure e azioni nazionali, fissando in tal modo traguardi nazionali in linea con le specificità dei rispettivi sistemi di istruzione e formazione e tenendo conto delle circostanze nazionali, compreso l'impatto della crisi COVID-19 sull'economia e la società, nonché nell'ambito dello stesso settore dell'istruzione e della formazione.
4. Sostenere la struttura di governance di cui sopra e i metodi di lavoro prescelti, assumendo la titolarità del processo.
5. Fare un uso efficace delle politiche e degli strumenti di finanziamento dell'UE per sostenere l'attuazione di misure e azioni nazionali volte a conseguire i progressi in relazione alle priorità strategiche e ai relativi traguardi a livello nazionale e dell'UE, in particolare nel contesto della ripresa e delle transizioni verde e digitale.

INVITA LA COMMISSIONE, IN LINEA CON I TRATTATI E NEL PIENO RISPETTO DEL PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ, a:

1. Collaborare con gli Stati membri, e sostenerli, durante il periodo fino al 2030, nella cooperazione all'interno del presente quadro sulla base delle cinque priorità strategiche, dei principi e dei metodi di lavoro prospettati sopra, dei traguardi a livello dell'UE e delle aree prioritarie convenute delineati rispettivamente negli allegati II e III.
 2. Collaborare con gli Stati membri fino alla fine del 2021, al fine di concordare una struttura di governance adeguata per coordinare i lavori e orientare lo sviluppo del quadro strategico, nell'ambito dell'obiettivo generale di realizzare e sviluppare ulteriormente lo spazio europeo dell'istruzione, riflettendo anche sulle questioni che devono essere portate avanti nel contesto di una discussione politica di livello più elevato, senza creare oneri aggiuntivi per gli Stati membri e assicurando nel contempo la titolarità del processo.
 3. Collaborare con gli Stati membri e fornire un sostegno specifico alle autorità locali, regionali e nazionali per facilitare l'apprendimento reciproco, l'analisi e la condivisione delle buone pratiche in materia di investimenti nelle infrastrutture dell'istruzione.
 4. Analizzare, in particolare attraverso le relazioni sull'andamento dei lavori, il grado di conseguimento delle priorità strategiche del presente quadro per quanto riguarda la realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione, ma anche nell'ambito della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione a livello nazionale.
 5. Elaborare proposte, con il parere degli esperti del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento e su tale base, per eventuali indicatori o traguardi a livello dell'UE nei settori dell'inclusione e dell'equità, della professione di docente nonché della sostenibilità, compresa l'ecologizzazione dei sistemi di istruzione e formazione.
 6. Collaborare con gli Stati membri per analizzare le modalità con cui migliorare la raccolta e l'analisi di dati per i traguardi e gli indicatori a livello dell'UE esistenti, al fine di promuovere l'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti, anche con la competenza del gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento, e riferire al Consiglio in merito a tali discussioni.
 7. Collaborare con gli Stati membri per esaminare, dopo il 2025, i traguardi e gli indicatori dell'UE per i quali il calendario stabilito non coincide con il periodo di dieci anni contemplato dal presente quadro, riferendo al Consiglio in merito a eventuali nuovi valori per tali traguardi e indicatori.
 8. Presentare e aggiornare periodicamente una panoramica sistematica e una tabella di marcia delle politiche, degli strumenti di cooperazione e di finanziamento, delle iniziative e degli inviti mirati previsti e in corso a livello dell'Unione, che contribuiscono alla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione e allo sviluppo della cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione.
 9. Presentare il piano d'azione per l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare del primo, del quarto e dell'undicesimo principio.
 10. Istituire una piattaforma per lo spazio europeo dell'istruzione quale portale pubblico interattivo per sostenere l'accesso degli Stati membri e dei portatori di interesse alle informazioni, alle azioni, ai servizi, agli strumenti e ai risultati, nonché per promuovere la cooperazione e gli scambi.
-

ALLEGATO I

CONTESTO POLITICO

1. Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (12 maggio 2009)
2. Risoluzione del Consiglio su un'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti (20 dicembre 2011)
3. Raccomandazione del Consiglio sulla convalida dell'apprendimento non formale e informale (20 dicembre 2012)
4. Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione (Parigi, 17 marzo 2015)
5. Relazione congiunta 2015 del Consiglio e della Commissione sull'attuazione del quadro strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (ET 2020) — Nuove priorità per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione (23 e 24 novembre 2015)
6. Conclusioni del Consiglio sulla riduzione dell'abbandono scolastico e sulla promozione del successo scolastico (23 e 24 novembre 2015).
7. Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione dello sviluppo socioeconomico e dell'inclusività nell'UE attraverso l'istruzione: il contributo dell'istruzione e della formazione al semestre europeo 2016 (24 febbraio 2016)
8. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Una nuova agenda per le competenze per l'Europa (10 giugno 2016)
9. Raccomandazione del Consiglio sui percorsi di miglioramento del livello delle competenze: nuove opportunità per gli adulti (19 dicembre 2016)
10. Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sull'inclusione nella diversità al fine di conseguire un'istruzione di qualità per tutti (17 febbraio 2017)
11. Raccomandazione del Consiglio sul quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (22 maggio 2017)
12. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura — Il contributo della Commissione europea alla riunione dei leader di Göteborg (17 novembre 2017)
13. Raccomandazione del Consiglio relativa al monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati (20 novembre 2017)
14. Conclusioni del Consiglio relative allo sviluppo della scuola e all'eccellenza nell'insegnamento (20 novembre 2017)
15. Conclusioni del Consiglio su un'agenda rinnovata dell'UE per l'istruzione superiore (20 novembre 2017)
16. Conclusioni del Consiglio europeo (14 dicembre 2017)
17. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d'azione per l'istruzione digitale (17 gennaio 2018)

18. Raccomandazione del Consiglio relativa a un quadro europeo per apprendistati efficaci e di qualità (15 marzo 2018)
19. Decisione (UE) 2018/646 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) (18 aprile 2018)
20. Raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (22 maggio 2018)
21. Raccomandazione del Consiglio sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento (22 maggio 2018)
22. Conclusioni del Consiglio «Verso la prospettiva di uno spazio europeo dell'istruzione» (22 maggio 2018)
23. Raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (26 novembre 2018)
24. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Piano coordinato sull'intelligenza artificiale» (7 dicembre 2018)
25. Conclusioni del Consiglio «Verso un'Unione sempre più sostenibile entro il 2030» (9 aprile 2019)
26. Raccomandazione del Consiglio su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue (22 maggio 2019)
27. Raccomandazione del Consiglio relativa ai sistemi di educazione e cura di alta qualità della prima infanzia (22 maggio 2019)
28. Conclusioni del Consiglio sul futuro di un'Europa altamente digitalizzata oltre il 2020: «Accrescere la competitività digitale ed economica e la coesione digitale in tutta l'Unione» (7 giugno 2019)
29. Consiglio europeo: Una nuova agenda strategica 2019-2024 (20 giugno 2019)
30. Risoluzione del Consiglio sull'ulteriore sviluppo dello spazio europeo dell'istruzione a sostegno di sistemi di istruzione e formazione orientati al futuro (8 novembre 2019)
31. Conclusioni del Consiglio sul ruolo chiave delle politiche di apprendimento lungo tutto l'arco della vita nel dotare le società dei mezzi necessari per affrontare la transizione tecnologica e verde a sostegno di una crescita inclusiva e sostenibile (8 novembre 2019)
32. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Il Green Deal europeo» (11 dicembre 2019)
33. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Un'Europa sociale forte per transizioni giuste» (14 gennaio 2020)
34. Risoluzione del Consiglio sull'istruzione e la formazione nel semestre europeo: garantire dibattiti informati in materia di riforme e investimenti (20 febbraio 2020)
35. Conclusioni del Consiglio sui docenti e i formatori europei del futuro (25 maggio 2020)
36. Conclusioni del Consiglio sul contrasto alla crisi COVID-19 nel settore dell'istruzione e della formazione (16 giugno 2020)

37. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Un'agenda per le competenze per l'Europa per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza» (1° luglio 2020)
 38. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «Un nuovo SER per la ricerca e l'innovazione» (30 settembre 2020)
 39. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla realizzazione dello spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 (30 settembre 2020)
 40. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 — Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale» (30 settembre 2020)
 41. Comunicato ministeriale di Roma (19 novembre 2020)
 42. Raccomandazione del Consiglio relativa all'istruzione e formazione professionale (IFP) per la competitività sostenibile, l'equità sociale e la resilienza (24 novembre 2020)
 43. Conclusioni del Consiglio sull'istruzione digitale nelle società della conoscenza europee (24 novembre 2020)
 44. Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Piano d'azione per l'integrazione e l'inclusione 2021-2027 (24 novembre 2020)
 45. Dichiarazione di Osnabrück sull'istruzione e la formazione professionale quale elemento chiave per la ripresa e per favorire transizioni giuste verso economie digitali e verdi (30 novembre 2020)
-

ALLEGATO II

TRAGUARDI A LIVELLO DI UE — Livelli di riferimento del rendimento medio europeo nell'istruzione e nella formazione

Per monitorare i progressi e identificare le sfide, nonché per contribuire all'elaborazione di politiche fondate su elementi concreti tramite la raccolta e l'analisi sistematiche di dati comparabili a livello internazionale, una serie di livelli di riferimento del rendimento medio europeo nell'istruzione e nella formazione («traguardi a livello di UE») dovrebbe sostenere le priorità strategiche delineate nella risoluzione per il periodo 2021-2030. Essi dovrebbero basarsi unicamente su dati comparabili e affidabili e tenere conto delle diverse situazioni nei singoli Stati membri ⁽¹⁾. Non dovrebbero essere considerati obiettivi concreti che i singoli paesi debbano raggiungere entro il 2025 o il 2030. Come descritto nella presente risoluzione, gli Stati membri sono invitati a prendere in considerazione la fissazione di obiettivi nazionali equivalenti.

Su questa base, gli Stati membri convengono sui seguenti sette traguardi a livello di UE:

1. Quindicenni con scarsi risultati nelle competenze di base ⁽²⁾

La percentuale di quindicenni con scarsi risultati in lettura, matematica e scienze dovrebbe essere inferiore al 15 % entro il 2030.

2. Discenti all'ottavo anno della scuola dell'obbligo con scarsi risultati in termini di competenze digitali ⁽³⁾

La percentuale di discenti all'ottavo anno della scuola dell'obbligo con scarsi risultati in alfabetizzazione informatica dovrebbe essere inferiore al 15 % entro il 2030.

3. Partecipazione all'educazione e cura della prima infanzia ⁽⁴⁾

Almeno il 96% dei bambini di età compresa tra i 3 anni e l'età di inizio dell'istruzione primaria obbligatoria dovrebbe partecipare all'educazione e cura della prima infanzia entro il 2030.

4. Abbandono precoce dell'istruzione e della formazione ⁽⁵⁾

La percentuale di abbandono precoce dell'istruzione e della formazione dovrebbe essere inferiore al 9% entro il 2030.

5. Completamento dell'istruzione terziaria ⁽⁶⁾

La percentuale di persone di età compresa tra i 25 e i 34 anni che hanno completato l'istruzione terziaria dovrebbe essere almeno del 45% entro il 2030.

⁽¹⁾ Questi traguardi dovrebbero inoltre tenere conto dei diversi contesti degli Stati membri e del fatto che, in base alle proiezioni internazionali, i dati iniziali relativi agli anni 2020 e 2021 potrebbero subire variazioni a causa del forte impatto della pandemia di COVID-19 sui sistemi di istruzione e formazione dell'UE.

⁽²⁾ La fonte dei dati, raccolti e gestiti dall'OCSE, è il Programma per la valutazione internazionale degli studenti (PISA). Il traguardo misura la percentuale di quindicenni che non raggiungono il livello 2 della scala PISA per quanto riguarda la lettura, la matematica o le scienze.

⁽³⁾ Il traguardo è basato sull'indagine sulle competenze digitali e informative (Computer and Information Literacy (CIL)) dello studio internazionale sull'alfabetizzazione informatica e dell'informazione (International Computer and Information Literacy Study (ICILS)) effettuato dall'Associazione internazionale per la valutazione del rendimento scolastico (International Association for the Evaluation of Educational Achievement (IEA)). La popolazione di interesse dell'ICILS comprende studenti all'ottavo anno di scolarizzazione.

⁽⁴⁾ La fonte dei dati è Eurostat, codice dati online: [educ_uoe_enra21].

⁽⁵⁾ Eurostat, indagine sulle forze di lavoro dell'UE. Codice dati online: [edat_lfse_14] Si tratta della percentuale della popolazione di età compresa tra i 18 e i 24 anni che ha terminato soltanto l'istruzione secondaria di primo grado o che ha un grado di istruzione ancora più basso e non prosegue gli studi o una formazione. Questo obiettivo a livello dell'UE sarà integrato da un indicatore di accompagnamento sul livello di istruzione secondaria superiore, che misurerà la percentuale di persone di età compresa tra i 20 e i 24 anni in possesso di almeno una qualifica secondaria superiore attraverso i dati messi a disposizione da Eurostat, indagine sulle forze di lavoro dell'UE. Codice dati online: [edat_lfse_03].

⁽⁶⁾ Eurostat, indagine sulle forze di lavoro dell'UE. Codice dati online: [edat_lfse_03].

6. Esposizione dei diplomati dell'IFP all'apprendimento basato sul lavoro ⁽⁷⁾

La percentuale di neodiplomati dell'IFP che beneficiano di un'esposizione all'apprendimento basato sul lavoro durante la loro istruzione e formazione professionale dovrebbe essere almeno del 60% entro il 2025.

7. Partecipazione degli adulti all'apprendimento ⁽⁸⁾

Almeno il 47% degli adulti di età compresa tra i 25 e i 64 anni dovrebbe aver partecipato all'apprendimento negli ultimi 12 mesi entro il 2025.

⁽⁷⁾ Tale valore riguarda le persone di età compresa tra i 20 e i 34 anni che abbiano lasciato l'istruzione e la formazione da 1-3 anni. L'indicatore sarà basato sui dati che saranno rilevati dal 2021 in poi nell'indagine Eurostat sulle forze di lavoro dell'Unione europea (IFL-UE), secondo la definizione fornita nell'identificativo della variabile "HATWORK" di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2019/2240 della Commissione. Questo si riferisce a esperienze lavorative sul luogo di lavoro in un'unità che produce o meno per il mercato (vale a dire in un'impresa, un'istituzione pubblica o un'organizzazione senza scopo di lucro) che facevano parte del curriculum del programma formale che ha portato al livello di istruzione più elevato completato con successo. Se un rispondente ha avuto più esperienze lavorative, dovrebbe essere presa in considerazione la durata cumulativa di tutte le esperienze lavorative. Le esperienze lavorative dovrebbero essere espresse in equivalenti a tempo pieno.

⁽⁸⁾ Eurostat, indagine sulle forze di lavoro dell'UE, raccolta di dati dal 2022. Considerato che la fonte dei dati dovrebbe cambiare nel 2022 (dall'indagine sull'istruzione degli adulti all'indagine sulle forze di lavoro dell'UE), il traguardo sarà confermato nel 2023 sulla base dell'esperienza acquisita con la nuova fonte dei dati. La Commissione, in collaborazione con il gruppo permanente sugli indicatori e i parametri di riferimento, valuterà l'impatto di tali cambiamenti confrontando i risultati dell'indagine sull'istruzione degli adulti e dell'indagine sulle forze di lavoro (IFL) nel 2023 e prenderà in considerazione eventuali modifiche alla metodologia dell'IFL o al livello del traguardo. Sulla base di tale valutazione, il Consiglio deciderà in merito a un eventuale adeguamento del livello del traguardo.

ALLEGATO III

AREE PRIORITARIE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE DURANTE IL PRIMO CICLO: 2021-2025

Nella prospettiva di avanzare verso il conseguimento delle cinque priorità strategiche nell'ambito del quadro strategico per la cooperazione europea, l'individuazione di aree prioritarie, questioni e azioni concrete ⁽¹⁾ per uno specifico ciclo di lavoro dovrebbe migliorare l'efficienza della cooperazione europea in materia di istruzione e formazione, nonché riflettere le necessità dei singoli Stati membri, anche quando si affrontano nuove circostanze e sfide.

Le aree prioritarie citate nella presente risoluzione, unitamente alle questioni e azioni concrete più pertinenti, riflettono la necessità di: i) proseguire la cooperazione ove permangono sfide essenziali connesse a sfide più recenti; ii) sviluppare la cooperazione nelle aree considerate particolarmente importanti durante questo ciclo di lavoro.

Se ritenuto necessario dagli Stati membri, i lavori sulle aree prioritarie specifiche potranno proseguire in cicli successivi, nel debito rispetto del principio di sussidiarietà e in funzione dei contesti nazionali.

Area prioritaria 1 — Qualità, equità, inclusione e successo nell'istruzione e nella formazione*Questioni e azioni concrete*

- i) Promuovere la padronanza delle competenze chiave ⁽²⁾, comprese le competenze di base, che sono un prerequisito per crescere nella vita, trovare o creare posti di lavoro soddisfacenti e diventare cittadini impegnati.
- ii) Promuovere e sostenere l'insegnamento e l'apprendimento delle lingue e il multilinguismo, che consentono a discenti, docenti e formatori di beneficiare di un autentico spazio europeo dell'apprendimento, attraverso l'ulteriore attuazione della raccomandazione del Consiglio del 2019 su un approccio globale all'insegnamento e all'apprendimento delle lingue, anche nell'IFP.
- iii) Introdurre una prospettiva europea nell'istruzione, e nella formazione, fornendo ai discenti una visione di ciò che l'Europa in generale e l'Unione in particolare significano nella loro vita quotidiana, anche attraverso l'ampliamento e il rafforzamento delle azioni Jean Monnet.
- iv) Mantenere gli istituti di istruzione e formazione come ambienti sicuri privi di violenza, bullismo, retorica nociva, disinformazione e qualsiasi forma di discriminazione, anche attraverso l'ulteriore attuazione della raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 sulla promozione di valori comuni, di un'istruzione inclusiva e della dimensione europea dell'insegnamento.
- v) Promuovere un ambiente scolastico sicuro e favorevole quale condizione necessaria per le questioni concrete — quali la lotta contro la discriminazione, il razzismo, il sessismo, la segregazione, il bullismo (compreso il bullismo online), la violenza e gli stereotipi — e per il benessere individuale di tutti i discenti.
- vi) Aiutare tutti i discenti a raggiungere il livello di riferimento nella padronanza delle competenze di base, prestando una particolare attenzione ai gruppi a rischio di risultati insufficienti e di abbandono scolastico, ivi compresa l'individuazione di riforme efficaci a sostegno di un migliore conseguimento delle competenze di base, in particolare riguardo ai programmi di studio e/o alla valutazione, nonché alla capacità degli istituti e del personale di essere innovativi e di sviluppare i loro approcci e contesti di apprendimento.
- vii) Promuovere strategie per il successo formativo a livello nazionale al fine di favorire la conclusione positiva dei percorsi di istruzione e formazione da parte di tutti i discenti e di ridurre l'abbandono dell'istruzione e della formazione e i risultati insufficienti, sostenendo un approccio che coinvolga tutta la scuola con una visione globale, inclusiva dell'istruzione centrata sul discente.

⁽¹⁾ La menzione di azioni o iniziative future proposte per le aree prioritarie seguenti non presuppone alcuna decisione futura, che deve essere adottata al livello opportuno.

⁽²⁾ Come illustrato nella raccomandazione del Consiglio, del 22 maggio 2018, relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente (GU C 189 del 4.6.2018, pag. 1).

- viii) Affrontare la crescente diversità dei discenti e migliorare l'accesso a un'istruzione e a una formazione inclusive e di qualità per tutti i discenti, compresi i gruppi svantaggiati e vulnerabili, come i discenti con bisogni specifici di apprendimento, le minoranze, le persone provenienti da un contesto migratorio e i rom, e i discenti con minori opportunità a causa della loro ubicazione geografica e/o della loro situazione socioeconomica svantaggiata.
- ix) Attuare il quadro europeo di qualità per sistemi di educazione e cura della prima infanzia di alta qualità.
- x) Affrontare la questione dei divari di genere nell'istruzione e nella formazione, e della disparità di opportunità tra ragazze e ragazzi, tra donne e uomini, promuovendo scelte formative più equilibrate sul piano del genere, sfidando ed eliminando gli stereotipi di genere nel settore dell'istruzione e nei percorsi formativi, in particolare negli indirizzi di studi STEAM, affrontando questioni come i risultati insufficienti degli alunni di sesso maschile, il bullismo e le molestie sessuali, e sviluppando una migliore sensibilità di genere nei processi e negli istituti di istruzione e formazione.
- xi) Sostenere la raccolta di dati e l'innovazione per l'inclusione e la parità di genere nell'istruzione.
- xii) Promuovere le competenze civiche, interculturali e sociali, la comprensione e il rispetto reciproci e la titolarità dei valori democratici e dei diritti fondamentali a tutti i livelli e per tutte le tipologie di istruzione e formazione ^(?).
- xiii) Promuovere, valorizzare e riconoscere l'apprendimento non formale, compreso il volontariato, e migliorare l'inclusività, la qualità e il riconoscimento delle attività di solidarietà transfrontaliere.
- xiv) Elaborare una condotta etica e potenziare il pensiero critico, insieme all'alfabetizzazione digitale e mediatica.
- xv) Promuovere investimenti sostenibili in un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità.

Area prioritaria 2 — Apprendimento lungo tutto l'arco della vita e mobilità

Questioni e azioni concrete

- i) Rilanciare e proseguire strategie di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, nonché affrontare le fasi di transizione nell'ambito dell'istruzione e della formazione, promuovendo nello stesso tempo, mediante un orientamento professionale di qualità, le transizioni verso l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione superiore e l'apprendimento degli adulti e tra queste — compreso l'apprendimento non formale e informale — e dall'istruzione e dalla formazione al mondo del lavoro.
- ii) Rendere le strategie di apprendimento permanente più solide e inclusive al fine di consentire a coloro che hanno abbandonato precocemente l'istruzione di riprenderla in forme flessibili nel corso della vita, e a coloro che ne hanno bisogno di poter accedere all'istruzione superiore e ai programmi di IFP per aggiornare o acquisire le competenze (miglioramento del livello delle competenze e riqualificazione) richieste dai posti di lavoro del futuro, in tutte le fasi della vita.
- iii) Garantire che i sistemi di istruzione e formazione, ivi compresi i sistemi di apprendimento per gli adulti, che aiutano tutti i discenti ad accedere a un mercato del lavoro in evoluzione e a contribuire al loro sviluppo personale, diventino più agili, resilienti, adeguati alle esigenze future, attraenti e adattati alle transizioni verde e digitale, offrano opportunità di formazione per il miglioramento e l'aggiornamento delle competenze lungo tutto l'arco della vita lavorativa e rafforzino la cooperazione con altri portatori di interesse, come le imprese o altri luoghi di lavoro.
- iv) Attuare la dichiarazione di Osnabrück sull'istruzione e la formazione professionale quale elemento chiave per la ripresa e per favorire transizioni giuste verso economie digitali e verdi.
- v) Rafforzare il ruolo chiave dei sistemi di istruzione superiore e di IFP nel sostenere l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e nel raggiungere un corpo studentesco più diversificato. Valutare il concetto e l'utilizzo di microcredenziali può contribuire ad ampliare le opportunità di apprendimento e potrebbe rafforzare il ruolo dell'istruzione superiore e dell'IFP nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, offrendo opportunità di apprendimento più flessibili e modulari, e prevedendo percorsi di apprendimento più inclusivi.

^(?) Come indicato nella «Dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l'istruzione».

- vi) Aggiornare l'agenda europea rinnovata per l'apprendimento degli adulti.
- vii) Promuovere la libertà dei discenti, dei docenti e dei formatori, e dell'altro personale nel settore dell'istruzione e della formazione, di essere mobili e quella degli istituti di associarsi liberamente in Europa e nel resto del mondo, tramite la mobilità per l'apprendimento e la cooperazione transfrontaliera. Sono necessari ulteriori sforzi per rimuovere gli ostacoli e le barriere esistenti a tutti i tipi di mobilità per l'insegnamento e per l'apprendimento, incluse, tra l'altro, questioni in materia di accesso, orientamento, servizi agli studenti e riconoscimento.
- viii) Aggiornare il quadro di mobilità per l'apprendimento che accompagna il programma Erasmus+ rafforzato al fine di offrire opportunità di mobilità a una gamma molto più ampia e varia di partecipanti, promuovere la mobilità verde e digitale — anche combinando gli scambi online e quelli fisici — e incoraggiare una mobilità equilibrata.
- ix) Proseguire i lavori per la completa attuazione della raccomandazione del Consiglio sulla promozione del riconoscimento reciproco automatico dei titoli dell'istruzione superiore e dell'istruzione e della formazione secondaria superiore e dei risultati dei periodi di studio all'estero (26 novembre 2018).

Area prioritaria 3 — Docenti e formatori

Questioni e azioni concrete

- i) Potenziare il reclutamento e la selezione dei candidati migliori e più idonei alla professione di docente e pedagogo a tutti i livelli e per tutte le tipologie di istruzione e formazione.
- ii) Migliorare l'attrattiva e il prestigio della professione di docente e pedagogo, tramite la sua rivalorizzazione in ambito sociale e anche in termini finanziari, altresì mediante il previsto premio europeo per l'insegnamento innovativo.
- iii) Valutare la possibilità di elaborare linee guida europee per lo sviluppo di quadri di riferimento nazionali per la carriera e l'orientamento lungo tutto l'arco della vita, sostenendo in tal modo l'avanzamento di carriera dei professionisti dell'istruzione scolastica.
- iv) Valutare la possibilità di elaborare strumenti strategici sotto forma di quadri di competenza dei docenti al fine di accrescere la pertinenza dei percorsi iniziali di formazione per insegnanti, oltre che lo sviluppo di opportunità di formazione professionale continua, nonché di fornire orientamenti ai docenti nello sviluppo della loro carriera.
- v) Sostenere la formazione iniziale, l'entrata in servizio e la formazione professionale continua a tutti i livelli, soprattutto per affrontare la crescente diversità dei discenti e i loro bisogni specifici, per combattere l'abbandono dell'istruzione e della formazione al fine di promuovere l'apprendimento basato sul lavoro, nonché per sostenere lo sviluppo di competenze digitali di base e avanzate e pedagogie innovative, anche garantendo che la formazione dei docenti si occupi delle loro competenze a insegnare in contesti digitali.
- vi) Creare reti di istituti di formazione dei docenti, tramite la proposta di accademie dei docenti Erasmus, per favorire comunità di pratica, offrire ai docenti opportunità di apprendimento, sostenere l'innovazione e informare le politiche nazionali ed europee in materia di formazione dei docenti.
- vii) Sostenere la promozione dell'eccellenza nell'insegnamento a tutti i livelli di istruzione e formazione mediante l'organizzazione efficace dell'apprendimento e incentivi strutturali, promuovendo adeguati meccanismi di sostegno, infrastrutture, materiali didattici e formazione dei docenti basata sulla ricerca, oltre a esplorare nuovi modi per valutare la qualità della formazione dei docenti.
- viii) Sostenere i docenti e i formatori nella gestione della diversità linguistica e culturale negli istituti di istruzione e formazione.
- ix) Valutare la possibilità di elaborare un quadro strategico per aumentare la quantità e la qualità della mobilità per l'apprendimento dei docenti in Europa sulla base delle loro reali esigenze di mobilità.

- x) Elaborare misure e creare meccanismi per migliorare le condizioni di lavoro e affrontare lo stress da lavoro, al fine di promuovere il benessere dei docenti, dei formatori e del personale pedagogico e della scuola.
- xi) Adoperarsi per ridurre gli squilibri di genere a tutti i livelli e in tutte le tipologie di professioni connesse all'istruzione e alla formazione.
- xii) Garantire che i programmi di istruzione e formazione dei docenti e dei formatori preparino altresì i docenti e i formatori a tutti i livelli e in tutte le tipologie di programmi di istruzione e formazione al loro ruolo chiave di fornire ai discenti le competenze per vivere, lavorare e contribuire allo sviluppo sostenibile e di accrescere il benessere e la salute mentale di tutti i discenti.

Area prioritaria 4 — Istruzione superiore

Questioni e azioni concrete

- i) Incoraggiare una cooperazione più stretta e più approfondita tra gli istituti di istruzione superiore, segnatamente promuovendo e favorendo una cooperazione transnazionale continua, che permetterà alle alleanze degli istituti di istruzione superiore, come quelli nell'ambito dell'iniziativa delle università europee, di sfruttare i loro punti di forza.
- ii) Partecipare alla diffusione dell'iniziativa delle università europee nell'ambito del programma Erasmus+, in sinergia con Orizzonte Europa e altri strumenti di finanziamento.
- iii) Definire un'agenda per la trasformazione dell'istruzione superiore, incentrata sull'inclusione, sull'innovazione, sulla connettività, sulla prontezza digitale e verde e sulla competitività internazionale, nonché su valori accademici fondamentali ed elevati principi etici, oltre che sull'occupazione e sull'occupabilità.
- iv) Incoraggiare flussi di mobilità equilibrati e una circolazione ottimale di cervelli.
- v) Promuovere il ruolo degli istituti di istruzione superiore quali attori centrali del «quadrilatero della conoscenza» (istruzione, ricerca, innovazione e servizi alla società), accrescere le sinergie e agevolare il proseguimento dei lavori tra istruzione superiore e ricerca.
- vi) Rafforzare il riconoscimento reciproco automatico dei titoli di studio e delle qualifiche e dei periodi di studio all'estero ai fini della mobilità e dell'apprendimento ulteriore, garantendo al contempo che i meccanismi di garanzia della qualità rappresentino una solida base per la fiducia del pubblico ai fini dell'apprendimento ulteriore e tutelino l'autonomia degli istituti di istruzione superiore. È opportuno sviluppare, se del caso, il riconoscimento automatico delle attività transnazionali comuni e il riconoscimento e la portabilità dei corsi brevi.
- vii) Incoraggiare ulteriormente la diffusione dell'iniziativa riguardante la Carta europea dello studente affinché possano trarne vantaggio tutti gli studenti in mobilità in Europa.
- viii) Promuovere la pertinenza dell'istruzione superiore per il mercato del lavoro e la società, ad esempio incoraggiando lo sviluppo di programmi di studio che incoraggino più apprendimento basato sul lavoro e una cooperazione rafforzata tra le istituzioni e i datori di lavoro, nel pieno rispetto dell'approccio olistico dell'istruzione superiore e dell'autonomia degli istituti di istruzione superiore, e valutare la possibilità di istituire un meccanismo europeo di monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati.

Area prioritaria 5 — Transizioni verde e digitale

Questioni e azioni concrete

- i) Accrescere la disponibilità, l'accesso e la qualità delle attrezzature e delle infrastrutture digitali, la connettività, come pure le pedagogie e le risorse educative aperte e digitali a tutti i livelli dell'istruzione e della formazione al fine di sostenere i sistemi di istruzione e formazione nell'adeguamento all'era digitale.
- ii) Affrontare lo sviluppo di capacità e competenze digitali di base e avanzate a tutti i livelli e per tutte le tipologie di istruzione e formazione (formale, non formale e informale), nonché l'insegnamento e l'apprendimento tradizionali, misti e a distanza, al fine di affrontare la trasformazione tecnologica e digitale dell'economia e della società e di rispondervi.

- iii) Intensificare lo scambio di buone prassi e l'attuazione delle azioni incluse nel piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027 valutando le modalità con cui promuovere un approccio più integrato allo sviluppo di una politica dell'istruzione digitale mediante l'eventuale creazione di un polo europeo dell'istruzione digitale.
 - iv) Mobilitare competenze e risorse per la creazione di reti, e sostenere approcci creativi nell'istruzione verde, ad esempio attraverso la prevista coalizione «Istruzione per il clima».
 - v) Promuovere prospettive di sostenibilità ambientale nei curricula di istruzione e formazione a tutti i livelli di istruzione e nel quadro di un approccio interdisciplinare e promuovere concetti educativi quali l'educazione allo sviluppo sostenibile e l'educazione alla cittadinanza globale al fine di conferire ai cittadini la capacità di contribuire allo sviluppo sostenibile.
 - vi) Promuovere nuove infrastrutture sostenibili per l'istruzione e la formazione e ristrutturare gli edifici esistenti («ecologizzazione delle infrastrutture dell'istruzione»).
-

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Comunicazione della Commissione relativa a un documento di orientamento sull'attuazione delle
disposizioni per lo svolgimento degli audit a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625**

(2021/C 66/02)

Premessa

Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ stabilisce all'articolo 6, paragrafo 1, che le autorità competenti procedono ad audit interni o sono oggetto di audit e adottano le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.

Il presente documento di orientamento è inteso ad assistere le autorità nazionali competenti nell'applicazione delle prescrizioni suddette. È stato elaborato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri e non ha carattere giuridicamente vincolante ⁽²⁾. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a fornire un'interpretazione vincolante del diritto dell'Unione.

Indice

	<i>Pagina</i>
1. Obiettivo e ambito di applicazione	24
2. Quadro giuridico	24
3. Definizioni	24
4. Principi fondamentali	25
5. Esecuzione del processo di audit	25
5.1. Approccio sistematico	25
5.2. Trasparenza	26
5.3. Indipendenza	27

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽²⁾ Nel presente documento di orientamento i termini «dovrebbe», «dovrebbero» ed «è opportuno» indicano una buona pratica, non una prescrizione vincolante.

5.4. Scrutinio indipendente	28
5.5. Obiettivi principali	28
6. Esecuzione di un audit	29
6.1. Pianificazione e preparazione dell'audit	29
6.2. Svolgimento dell'audit	29
6.3. Relazione di audit	30
6.4. Follow-up dei risultati dell'audit	31
7. Riesame e diffusione dei risultati dell'audit	31
8. Altre questioni	31
8.1. Risorse	31
8.2. Competenza degli auditor	32

1. Obiettivo e ambito di applicazione

Il documento di orientamento fornisce orientamenti sulla natura e sull'attuazione dei sistemi di audit da parte delle autorità competenti di cui all'articolo 3, punto 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/625. L'obiettivo dei sistemi di audit è verificare se i controlli ufficiali e altre attività ufficiali ⁽³⁾ disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625 sono eseguiti in modo efficace e se sono idonei a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla pertinente legislazione, compresa la conformità ai piani di controllo nazionali.

Il presente documento di orientamento intende descrivere i principi derivanti dal regolamento (UE) 2017/625 per quanto riguarda l'istituzione di sistemi nazionali di audit e lo svolgimento di audit interni, anziché stabilire metodi dettagliati, al fine di facilitare l'applicazione dei suddetti principi all'interno dei vari sistemi dei controlli e di audit degli Stati membri. I metodi scelti per applicare tali principi possono variare a seconda delle dimensioni, della natura, del numero e della complessità delle autorità competenti responsabili di effettuare i controlli ufficiali nei diversi Stati membri.

2. Quadro giuridico

Il presente documento di orientamento è inteso ad assistere gli Stati membri nell'attuazione delle disposizioni per lo svolgimento degli audit di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625, che recita:

Articolo 6

Audit delle autorità competenti

1. Al fine di garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti procedono ad audit interni sono oggetto di audit e adottano le misure appropriate alla luce dei relativi risultati.
2. Gli audit di cui al paragrafo 1 sono soggetti a uno scrutinio indipendente e svolti in modo trasparente.

Gli atti delegati e gli atti di esecuzione adottati a norma del regolamento (UE) 2017/625, pur non essendo esplicitamente menzionati all'articolo 6, sono anch'essi essenziali per garantire la conformità al regolamento (UE) 2017/625. Gli audit devono pertanto essere effettuati anche per garantire il rispetto di tali atti delegati e di esecuzione.

3. Definizioni

Ai fini del presente documento di orientamento, si fa riferimento alle definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/625 e agli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

«Audit»: ai sensi dell'articolo 3, punto 30, del regolamento (UE) 2017/625, un esame sistematico e indipendente per accertare se determinate attività e i risultati di tali attività sono conformi alle disposizioni previste e se tali disposizioni sono applicate efficacemente e sono idonee a conseguire gli obiettivi.

Sono indicate di seguito altre definizioni pertinenti ai fini del presente documento di orientamento.

«Organismo di audit»: l'organismo che esegue il processo di audit. Può trattarsi di un'entità esterna o interna.

«Universo di audit»: un inventario dei settori di audit compilato e tenuto dall'organismo di audit per individuare i settori da sottoporre ad audit durante il processo di pianificazione dell'audit.

«Sistema di audit»: la combinazione di uno o più organismi di audit che eseguono un processo di audit all'interno di un'autorità competente o tra autorità competenti.

⁽³⁾ A norma dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625, l'articolo 6 dello stesso regolamento si applica anche ad altre attività ufficiali. Ai fini del presente documento di orientamento, i «controlli ufficiali» comprendono anche «altre attività ufficiali».

⁽⁴⁾ Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1).

«Processo di audit»: la serie di attività di cui alla sezione 5.1 (Approccio sistematico) e alla sezione 6 (Esecuzione di un audit).

«Programma di audit»: insieme di uno o più audit pianificati per un arco di tempo definito e orientati verso uno scopo specifico.

«Piano dell'audit»: descrizione delle attività e delle disposizioni per la conduzione di un audit.

«Approccio dell'audit»: il grado di attenzione, nel corso di un audit, da prestare alle attività oggetto dell'audit (per esempio un audit direttamente incentrato sulla conformità sarà inizialmente focalizzato su prestazioni e risultati, mentre un audit dei sistemi dei controlli sarà inizialmente focalizzato su sistemi e controlli).

Per la specifica terminologia dell'audit può essere utile fare riferimento alle versioni attuali di norme internazionali come ISO 19011, ISO 9000 e all'Istituto di revisori interni (*Institute of Internal Auditors*, IIA) ^(?).

4. Principi fondamentali

I sistemi di audit dovrebbero contemplare tutti i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali in tutte le fasi della filiera agroalimentare dell'Unione di cui al regolamento (UE) 2017/625, comprese le attività di tutte le autorità competenti, indipendentemente dalle modalità organizzative o dal livello amministrativo, nonché quelle di tutte le agenzie o di tutti gli organismi di controllo interessati. A tal fine l'audit o gli audit dovrebbero, se necessario, superare i confini amministrativi. Qualora in uno Stato membro esistano sistemi di audit multipli, si dovrebbero istituire meccanismi per garantire che, se combinati, tali meccanismi riescano a includere tutte le attività di cui sopra.

Per stabilire e mantenere la fiducia nell'integrità del sistema di audit, la gestione e l'attuazione del processo di audit devono essere trasparenti per tutte le parti interessate. Si dovrebbe garantire la massima trasparenza, soprattutto tra l'organismo di audit e l'organizzazione oggetto dell'audit (cfr. la tabella nella seguente sezione 5.2). Assicurando la trasparenza del processo di audit agli occhi di altre parti interessate, sarà possibile promuovere la fiducia e favorire la diffusione di informazioni, soprattutto per quanto riguarda la condivisione delle migliori pratiche all'interno delle varie autorità competenti e tra di esse.

Il problema dell'indipendenza dovrebbe essere affrontato a livello organizzativo, funzionale, di processo di audit e di auditor. L'organismo di audit e il gruppo di audit dovrebbero essere nominati dall'alta dirigenza delle autorità competenti e riferire a quest'ultima. Si dovrebbe definire un mandato chiaro e documentato che conferisca autorità sufficiente per svolgere gli audit. Tale mandato dovrebbe comprendere almeno lo scopo, le responsabilità, l'autorità e la rendicontabilità dell'organismo di audit e qualsiasi altro aspetto ritenuto necessario per raggiungere un livello soddisfacente di indipendenza. Né l'organismo di audit né il gruppo di audit dovrebbero essere coinvolti nelle attività di gestione o di sorveglianza del sistema di controllo sottoposto ad audit.

Qualora siano delegati compiti di controllo e l'autorità competente abbia scelto di sottoporre ad audit piuttosto che ad ispezione l'organismo delegato, gli obblighi contrattuali di quest'ultimo dovrebbero comprendere l'accettazione dei requisiti in materia di audit e delle relative condizioni.

Lo scrutinio indipendente dovrebbe essere un processo regolare e pianificato, esterno all'organismo di audit, per garantire che il sistema di audit sia in grado di produrre risultati oggettivi e che le autorità competenti rispettino gli obblighi loro imposti dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/625.

Oltre alle indicazioni specifiche esposte nel presente documento, per un orientamento generale può essere utile ricorrere alla norma ISO 19011.

5. Esecuzione del processo di audit

5.1. Approccio sistematico

Il processo di audit dovrebbe essere gestito in modo sistematico. A tale fine il processo di audit dovrebbe:

- essere il risultato di un processo di pianificazione trasparente che identifichi le priorità in funzione dei rischi in linea con le responsabilità dell'autorità competente ai sensi del regolamento (UE) 2017/625;
- includere una pianificazione strategica pluriennale che sia:
 - la base per la definizione degli obiettivi e delle priorità;

^(?) <https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx><https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx>

- un punto di partenza per decidere i temi che saranno selezionati per l'audit; e
- la base di una pianificazione annuale dettagliata;
- individuare l'universo di audit tramite una pianificazione strategica: articolandolo in entità che sia possibile sottoporre ad audit, individuando le fonti di informazioni su cui dovrà basarsi il processo di pianificazione e fissando criteri di selezione da utilizzare per la scelta del tema dell'audit;
- istituire un programma di audit che garantisca la copertura adeguata di tutti i settori di attività pertinenti e di tutte le autorità competenti disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 con una frequenza opportuna stabilita in funzione dei rischi per un periodo non superiore a cinque anni. Il programma di audit può includere informazioni sui tipi di audit, sulle risorse, sul calendario e sulla frequenza del riesame (ad esempio una volta all'anno o più frequentemente);
- essere sostenuto da procedure e registrazioni documentate per garantire la coerenza e dimostrare che si adotta un approccio sistematico. Tali procedure dovrebbero includere:
 - una pianificazione del programma di audit in funzione dei rischi,
 - la produzione di risultanze degli audit, compresa l'individuazione di prove di conformità e non conformità, a seconda dei casi,
 - l'elaborazione, l'approvazione e la distribuzione di relazioni di audit,
 - un riesame delle conclusioni dell'audit che consenta di identificare i punti forti e deboli del sistema di controllo, diffondere le migliori pratiche e garantire il monitoraggio delle azioni preventive e correttive;
- essere sottoposto a monitoraggio e riesame per assicurare che gli obiettivi del programma di audit siano stati raggiunti e per identificare opportunità di miglioramento.

Qualora in uno Stato membro siano previsti più programmi di audit, è opportuno che siano coordinati in modo efficace per garantire un processo di audit fluido in seno a tutte le autorità competenti interessate. I programmi di audit dovrebbero includere anche tutti i livelli interessati nella gerarchia dell'autorità competente.

5.2. Trasparenza

Al fine di dimostrare la trasparenza del processo di audit, le procedure documentate dovrebbero costituire la base di un processo di pianificazione dell'audit chiaramente definito, che comprenda la definizione degli obiettivi e dei criteri dell'audit, la selezione dell'approccio di audit e i meccanismi di approvazione e diffusione delle relazioni di audit.

Le autorità competenti dovrebbero adottare le misure appropriate per garantire la trasparenza, tenendo conto delle pertinenti prescrizioni della legislazione nazionale e dell'Unione e, se del caso, di altre condizioni. A tal fine le autorità competenti dovrebbero prendere in considerazione la possibilità d'incoraggiare pratiche volte a migliorare la trasparenza del processo. Alcuni esempi di tali pratiche sono elencati nella tabella seguente. Al momento di decidere quali misure adottare, le autorità competenti dovrebbero ponderare la necessità di ottenere trasparenza rispetto al rischio di indebolire la capacità del sistema di audit di conseguire i propri obiettivi. Per ottimizzarne i vantaggi, la trasparenza dovrebbe essere abbinata a relazioni equilibrate, che offrano una giusta combinazione di conformità verificata (risultanze positive) e di settori passibili di miglioramento (risultanze negative).

Tabella — Esempi di pratiche che mantengono la trasparenza di un processo di audit

	Organizzazione oggetto dell'audit	All'interno dell'autorità competente	Tra le varie autorità competenti (all'interno degli Stati membri)	Servizi statali e altre parti interessate
Accesso alle procedure documentate dell'organismo di audit	✓	✓	✓	
Consultazione sulla pianificazione del programma di audit	✓	✓	✓	
Pubblicazione del programma di audit	✓	✓	✓	✓
Presentazione del piano di audit	✓	✓		

	Organizzazione oggetto dell'audit	All'interno dell'autorità competente	Tra le varie autorità competenti (all'interno degli Stati membri)	Servizi statali e altre parti interessate
Possibilità di esprimere osservazioni sul progetto della relazione di audit	✓	✓		
Diffusione della relazione definitiva di audit	✓	✓	✓	
Pubblicazione delle osservazioni dell'organizzazione oggetto dell'audit sul progetto di relazione	✓	✓	✓	✓
Pubblicazione della relazione definitiva di audit	✓	✓	✓	✓
Pubblicazione dei compendi delle relazioni definitive di audit e della relazione annuale	✓	✓	✓	✓
Pubblicazione del piano d'azione dell'organizzazione oggetto dell'audit	✓	✓	✓	✓
Pubblicazione dei risultati delle attività intraprese per il loro follow-up	✓	✓	✓	✓

Nota: Le autorità competenti dovrebbero selezionare le pratiche (prima colonna) e i relativi campi d'applicazione (restanti colonne) corrispondenti alle rispettive situazioni.

5.3. *Indipendenza*

Gli organismi di audit dovrebbero essere liberi da qualsiasi pressione di natura commerciale, finanziaria, gerarchica, politica o di altro tipo atta ad influenzare il loro giudizio o i risultati del processo di audit. Il sistema di audit, l'organismo di audit e gli auditor dovrebbero risultare indipendenti dall'attività oggetto dell'audit e liberi da pregiudizi e conflitti di interessi.

In molte circostanze non è possibile ottenere una completa indipendenza. Si richiede un livello di indipendenza che un osservatore esterno ragionevole riterrebbe sufficiente per garantire che gli audit siano condotti in modo equo, obiettivo e imparziale e che l'organismo di audit e i suoi auditor non siano soggetti a indebite influenze o abbiano un conflitto di interessi tale da pregiudicare il processo di audit o singoli audit.

L'organismo di audit dovrebbe disporre di sufficiente personale qualificato e competente, di finanziamenti, infrastrutture e altre risorse necessarie all'esecuzione del programma di audit. L'organismo di audit dovrebbe avere accesso a uno sviluppo professionale continuo e alle competenze tecniche pertinenti.

L'organismo di audit dovrebbe essere esente da influenze indebite a tutti i livelli del processo di audit. In particolare l'organizzazione oggetto dell'audit non dovrebbe influenzare od ostacolare l'approvazione del programma di audit e delle relazioni. L'organismo di audit dovrebbe essere libero di definire l'ambito di applicazione e gli obiettivi dell'audit e avere accesso a tutti i locali e a tutte le informazioni necessarie per conseguire gli obiettivi dell'audit.

Si dovrebbe effettuare un controllo per accertare che non esistano conflitti di interessi per l'organismo di audit, il gruppo di audit o eventuali esperti tecnici collegati. I membri del gruppo di audit dovrebbero agire in maniera obiettiva, imparziale, indipendente e priva di pregiudizi, dando prova di equità, onestà intellettuale e integrità; dovrebbero altresì dichiarare, se del caso, la presenza di un conflitto di interessi. In tal senso può essere utile effettuare una rotazione degli auditor e/o dei gruppi di audit.

Se una perizia tecnica necessaria per l'audit è disponibile soltanto in seno all'autorità competente oggetto dell'audit, si dovrebbero adottare misure per garantire che il gruppo di audit rimanga indipendente. Se le attività di controllo sono organizzate su base regionale, si potrebbe organizzare uno scambio di esperti tecnici per garantirne l'indipendenza. Qualora gli esperti tecnici debbano essere reperiti al di fuori dell'organismo di audit, si dovrebbero adottare misure per garantire la loro indipendenza e l'assenza di conflitti di interessi tali da compromettere l'indipendenza del gruppo di audit.

5.4. *Scrutinio indipendente*

Il processo di scrutinio indipendente dovrebbe essere svolto da una o più persone estranee sia all'organismo di audit sia all'organizzazione oggetto di audit interni, e dotate di un livello di indipendenza e competenza sufficiente per esaminare il processo di audit. Se è stato creato un organismo o un comitato con l'intento di sottoporre il processo di audit a uno scrutinio indipendente, una o più persone indipendenti dovrebbero far parte di tale organismo o comitato.

Lo scrutinio indipendente dovrebbe riguardare l'intero processo di audit, compresi la programmazione, la pianificazione e l'esecuzione degli audit, la stesura e l'approvazione delle relazioni, le azioni correttive e il follow-up. Dovrebbe inoltre contemplare le diverse minacce all'indipendenza e i meccanismi per gestirle. Lo scrutinio indipendente non è un audit, ma può anche essere effettuato utilizzando un approccio di audit. Lo scrutinio può variare in termini di ambito di applicazione, livello di dettaglio e intensità e dovrebbe fornire:

- una valutazione obiettiva dell'efficacia e dell'indipendenza del processo di audit e dell'organismo di audit;
- un riscontro per un miglioramento continuo; e
- la sicurezza per l'organismo di audit, la dirigenza delle autorità competenti e le altre parti interessate che il processo di audit soddisfa gli obiettivi di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625.

Tale scrutinio dovrebbe essere periodico, ma la frequenza può variare in funzione dei risultati dello scrutinio precedente e dei controlli interni effettuati dall'organismo di audit.

Le autorità competenti dovrebbero far sì ⁽⁶⁾ che il processo di scrutinio indipendente sia documentato, per quanto riguarda: il mandato, i ruoli e le responsabilità, la riservatezza, il codice etico, i diritti e i doveri, gli obblighi in materia di stesura delle relazioni e diffusione.

L'organismo di audit dovrebbe agire per porre rimedio alle carenze individuate dallo scrutinio indipendente.

5.5. *Obiettivi principali*

Lo scopo dei sistemi di audit è verificare la conformità delle autorità competenti al regolamento (UE) 2017/625, nonché il funzionamento dei sistemi dei controlli ufficiali. A tal fine, e per adempiere le prescrizioni di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2017/625, il sistema di audit dovrebbe contemplare i tre aspetti di cui all'articolo 3, punto 30, del regolamento (UE) 2017/625, riportati di seguito.

a) Verifica che i controlli ufficiali siano effettuati in conformità delle disposizioni previste

Tale verifica ha lo scopo di garantire che le autorità competenti adempiano i loro obblighi generali ⁽⁷⁾, che i controlli ufficiali siano effettuati come pianificato e che il personale incaricato osservi tutte le istruzioni o le linee guida ricevute.

La verifica di questa prescrizione si può effettuare in gran parte mediante un esame dei documenti, ma dovrebbe comprendere anche la verifica in loco. Il gruppo di audit dovrebbe possedere buone competenze e conoscenze generiche in tema di audit per realizzare questo obiettivo dell'audit.

b) Verifica dell'applicazione efficace delle disposizioni previste

L'efficacia corrisponde alla misura in cui i controlli ufficiali producono un effetto (previsto)/raggiungono un obiettivo. Un sistema dei controlli ufficiali adeguatamente funzionante dovrebbe verificare, attraverso le disposizioni previste, la conformità alle prescrizioni giuridiche pertinenti e, qualora si rilevino casi di non conformità, agire per attenuare o eliminare tali non conformità entro un intervallo di tempo adeguato. Dovrebbe inoltre esercitare un livello di controllo ed esecuzione che possa fungere da deterrente alla non conformità e gestire i rischi che minacciano la sicurezza alimentare.

La verifica di questa prescrizione dovrebbe comprendere una valutazione della qualità, dell'affidabilità e della coerenza dei controlli nonché attività di audit in loco. Il gruppo di audit dovrebbe possedere le competenze tecniche necessarie per realizzare questo obiettivo dell'audit.

⁽⁶⁾ È previsto un certo grado di flessibilità, dal momento che la responsabilità per lo scrutinio indipendente varia negli Stati membri.

⁽⁷⁾ Ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/625.

c) Verifica che le disposizioni previste siano idonee a conseguire gli obiettivi dei controlli ufficiali

L'idoneità riguarda l'adeguatezza dell'elaborazione e dell'attuazione del sistema dei controlli rispetto allo scopo di conseguire i risultati desiderati, ossia gli obiettivi del regolamento (UE) 2017/625, dei piani di controllo nazionali pluriennali (PCNP) degli Stati membri o degli obiettivi strategici nazionali. Questo aspetto è particolarmente rilevante quando vi sono indicazioni che i controlli, eseguiti in maniera conforme alle disposizioni previste, non stanno raggiungendo i risultati o gli obiettivi previsti.

La verifica di tale prescrizione dovrebbe comprendere la valutazione dei controlli ufficiali, ad esempio la loro pianificazione, la loro frequenza/intensità e i metodi applicati, tenendo conto della struttura e del profilo di rischio delle catene di produzione, nonché delle pratiche e del volume di produzione. La verifica dovrebbe inoltre considerare le limitazioni che potrebbero aver influenzato la pianificazione o l'attuazione delle disposizioni ⁽⁸⁾.

Il gruppo di audit dovrebbe possedere una solida conoscenza e comprensione dello svolgimento di audit del sistema, insieme alle competenze tecniche necessarie per realizzare questo obiettivo dell'audit.

6. Esecuzione di un audit

6.1. Pianificazione e preparazione dell'audit

L'auditor (o il gruppo di audit) dovrebbe pianificare l'audit in modo da garantirne lo svolgimento efficiente, efficace e tempestivo.

Il piano di audit dovrebbe fornire la comprensione tecnica e giuridica del tema dell'audit e delle organizzazioni che saranno probabilmente oggetto dell'audit, determinare gli obiettivi e l'ambito di applicazione dell'audit, definirne i criteri, selezionare l'approccio di audit e stimare le risorse e i tempi.

I criteri dell'audit dovrebbero includere gli obiettivi derivanti dai PCNP, dai regolamenti (CE) n 178/2002 e (UE) 2017/625, nonché, se del caso, le prescrizioni specifiche della pertinente legislazione dell'UE e nazionale.

Dopo aver definito gli obiettivi, l'ambito di applicazione e i criteri dell'audit, è opportuno precisarne l'approccio, la metodologia e le tecniche. La definizione dell'approccio di audit ha lo scopo di garantire il conseguimento degli obiettivi dell'audit e la raccolta di elementi probatori adeguati e sufficienti per trarre conclusioni valide e affidabili. L'auditor o il gruppo di audit dovrebbero sviluppare tale approccio sulla base del giudizio professionale.

Nella fase di pianificazione il gruppo di audit dovrebbe valutare quali elementi probatori dovrebbero essere richiesti. Decidere quali siano gli elementi probatori necessari e pianificare il modo, il momento e il luogo per raccogliergli costituisce parte integrante del processo di pianificazione dell'audit. La qualità degli elementi probatori raccolti ha un effetto diretto e significativo sulle risultanze e sulle conclusioni dell'audit.

6.2. Svolgimento dell'audit

Prima di iniziare la sua attività, il gruppo di audit dovrebbe assicurarsi che l'organizzazione oggetto dell'audit sia pienamente informata dello scopo, degli obiettivi e dell'ambito dell'audit, nonché di eventuali obblighi in materia di contributi o assistenza da parte dell'organizzazione oggetto dell'audit (ad esempio l'accesso ai locali, ai documenti o ai dati, prima o durante l'audit).

Lo svolgimento di una riunione di apertura è una buona occasione per garantire che le informazioni pertinenti siano comunicate tra il gruppo di audit e il personale chiave dell'organizzazione oggetto dell'audit. Questa riunione costituisce un forum per chiarire gli obiettivi dell'audit, garantire che il piano di audit sia compreso, stabilire modalità di lavoro e affrontare eventuali questioni in sospeso.

Nello svolgimento dell'audit, il gruppo di audit dovrebbe raccogliere, verificare e analizzare/valutare gli elementi probatori dell'audit per verificare che siano adeguati e sufficienti a conseguire gli obiettivi dell'audit, in particolare per quanto riguarda la conformità alle disposizioni previste, l'efficacia dell'attuazione e l'idoneità delle disposizioni previste al conseguimento degli obiettivi dichiarati. Tali attività dovrebbero essere registrate.

Occorre mettere a confronto gli elementi probatori dell'audit con i criteri e gli obiettivi dell'audit per consentire al gruppo di audit di produrre risultanze e presentare conclusioni convincenti. Solo elementi probatori di audit adeguati e sufficienti potranno suffragare efficacemente le risultanze, le conclusioni ed eventuali raccomandazioni dell'audit, in modo da renderle non contestabili e in grado di superare riesami interni ed esterni.

⁽⁸⁾ L'analisi delle cause di fondo può costituire uno strumento prezioso per valutare l'idoneità.

Nel corso della riunione conclusiva il gruppo di audit presenta i risultati dell'audit; ciò dovrebbe offrire:

- l'opportunità di discutere le risultanze e le conclusioni preliminari con i dirigenti dell'organizzazione oggetto dell'audit, ottenendone un riscontro;
- all'organizzazione oggetto dell'audit, l'opportunità di correggere eventuali fraintendimenti e discutere le risultanze e le conclusioni preliminari, fornendo ulteriori informazioni o chiarimenti a sostegno della propria posizione;
- all'organizzazione oggetto dell'audit, l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista sullo svolgimento dell'audit.

Il gruppo di audit può riesaminare i risultati e le conclusioni preliminari sulla base di un'ulteriore analisi degli elementi probatori raccolti o di ulteriori elementi probatori da presentare.

Eventuali riscontri pertinenti forniti dall'organizzazione oggetto dell'audit dovrebbero essere registrati e presi in considerazione al momento di riferire in merito all'audit e nello svolgimento degli audit futuri.

6.3. *Relazione di audit*

La relazione di audit rappresenta una parte molto importante dell'audit poiché:

- fornisce le pertinenti garanzie sul funzionamento dei processi oggetto di audit;
- individua e diffonde buone pratiche;
- individua i punti di non conformità o di debolezza e li porta all'attenzione dell'organizzazione oggetto dell'audit per l'adozione di azioni correttive e/o preventive;
- getta le basi del follow-up delle azioni intraprese dall'organizzazione oggetto dell'audit in risposta alle raccomandazioni dell'audit;
- offre l'opportunità di comunicare, se del caso, con una cerchia più ampia di parti interessate.

La relazione di audit dovrebbe essere obiettiva, convincente e tempestiva.

Per garantirne l'obiettività, nella relazione il gruppo di audit dovrebbe presentare elementi probatori pertinenti, compresi quelli eventualmente in contrasto o non coerenti con il parere o la conclusione del gruppo. Si dovrebbe evitare di presentare gli elementi probatori in maniera selettiva; pareri del gruppo di audit non suffragati da validi elementi probatori non dovrebbero trovar posto nella relazione. Le relazioni dovrebbero essere equilibrate e non concentrarsi esclusivamente su elementi negativi e dovrebbero contenere constatazioni positive ove si riscontri che le attività dell'organizzazione soggetta ad audit sono ben strutturate e si svolgono in maniera corretta.

Un audit convincente rafforza la propria credibilità presentando risultanze valide, basate su dati concreti, conclusioni logiche e raccomandazioni pratiche, realistiche e pertinenti. La relazione dovrebbe essere strutturata logicamente per guidare il lettore attraverso il processo, partendo dallo scopo, dagli obiettivi e dall'ambito dell'audit fino alle risultanze, alle conclusioni e alle raccomandazioni. Si dovrebbe instaurare un nesso chiaro e coerente tra elementi probatori, risultanze, conclusioni e raccomandazioni.

Le conclusioni dovrebbero riguardare la conformità alle disposizioni previste, l'efficacia dell'applicazione e l'idoneità delle disposizioni previste a conseguire gli obiettivi dichiarati, a seconda dei casi (cfr. sezione 5.5), nonché basarsi su elementi probatori oggettivi. In particolare quando si traggono conclusioni in merito all'idoneità delle disposizioni previste a conseguire gli obiettivi dichiarati, è possibile ottenere elementi probatori dalla compilazione e dall'analisi dei risultati di diversi audit. In questo caso le conclusioni dovrebbero superare i confini dei singoli stabilimenti, delle singole unità delle autorità e delle autorità stesse.

Le raccomandazioni dovrebbero puntare a eliminare o correggere i motivi per cui l'organizzazione oggetto dell'audit non ha soddisfatto i criteri dell'audit. Le raccomandazioni non dovrebbero prescrivere l'azione che l'organizzazione oggetto dell'audit dovrebbe intraprendere, bensì specificare il risultato che l'intervento dell'organizzazione oggetto dell'audit dovrebbe conseguire mediante azioni correttive e/o preventive.

La relazione dovrebbe contenere come minimo:

- l'identificazione dell'audit, delle date, dei luoghi e dell'organizzazione oggetto dell'audit;
- gli obiettivi, l'ambito, la metodologia e i criteri dell'audit;
- le risultanze dell'audit (e i relativi elementi probatori), le conclusioni e, se del caso, le raccomandazioni.

A seconda della politica adottata dall'organismo di audit, il gruppo di audit può essere identificato o meno nella relazione.

6.4. *Follow-up dei risultati dell'audit*

All'occorrenza l'organizzazione oggetto dell'audit dovrebbe elaborare e presentare un piano d'azione. Dovrebbe proporre azioni correttive e preventive dotate di una tempistica precisa⁽⁹⁾ per dar seguito alle eventuali raccomandazioni derivanti dall'audit. Il gruppo di audit⁽¹⁰⁾ dovrebbe valutare l'idoneità del piano d'azione ed eventualmente partecipare alla verifica della sua realizzazione.

- Il piano d'azione consente al gruppo di audit di stabilire se le azioni correttive e preventive proposte risultano sufficienti per ottemperare alle raccomandazioni contenute nella relazione di audit. I piani d'azione dovrebbero definire le priorità in funzione dei rischi, le responsabilità per l'attuazione e le scadenze per la realizzazione delle azioni correttive e preventive. Vari piani d'azione si potrebbero considerare soddisfacenti. Spetta all'organizzazione oggetto dell'audit scegliere tra le numerose opzioni disponibili.
- L'azione correttiva e preventiva non dovrebbe limitarsi a soddisfare prescrizioni tecniche specifiche, bensì all'occorrenza dovrebbe includere provvedimenti riguardanti l'intero sistema (ad esempio comunicazione, collaborazione, coordinamento, riesame e razionalizzazione dei processi di controllo). L'organizzazione oggetto dell'audit dovrebbe effettuare un'analisi delle cause di fondo delle non conformità al fine di determinare quali azioni correttive e preventive risultino più appropriate. Eventuali divergenze di opinione tra l'organizzazione oggetto dell'audit e il gruppo di audit dovrebbero essere appianate.
- Conclusione: si dovrebbero approntare meccanismi atti a garantire che i piani d'azione siano adeguati e che le azioni correttive e preventive siano portate a termine efficacemente e tempestivamente. L'organizzazione oggetto dell'audit e il gruppo di audit dovrebbero concordare le procedure volte a verificare la conclusione del piano d'azione.

7. **Riesame e diffusione dei risultati dell'audit**

I risultati degli audit e, se del caso, i relativi riscontri dovrebbero essere presi in considerazione nella pianificazione dei futuri programmi di audit e nel contesto del riesame del processo di audit.

Si dovrebbero prendere in considerazione le implicazioni delle risultanze dell'audit o delle non conformità per altri settori o regioni o altre autorità competenti, in particolare negli Stati membri in cui i controlli sono effettuati da molteplici autorità competenti oppure sono decentrati.

Gli audit interni forniscono una valutazione indipendente dell'efficacia e dell'idoneità dei controlli ufficiali al conseguimento degli obiettivi. Pertanto i risultati degli audit dovrebbero essere messi a disposizione delle pertinenti autorità competenti degli Stati membri per assisterle nello sviluppo e nel miglioramento dei loro sistemi dei controlli e nel riesame dei rispettivi PCNP.

I risultati degli audit possono anche individuare esempi di migliori pratiche che è opportuno divulgare. Questi esempi possono essere utilizzati dall'organizzazione oggetto dell'audit in altri settori oppure da altre organizzazioni impegnate in attività analoghe per migliorare i propri processi. A tal fine è opportuno rendere disponibili le relazioni per altri settori e altre regioni all'interno dello Stato membro e, su richiesta, per la Commissione.

8. **Altre questioni**

8.1. *Risorse*

Gli Stati membri dovrebbero garantire che le autorità competenti dispongano di sufficienti poteri di esecuzione (giuridici e amministrativi) e risorse, nonché delle opportune competenze, per stabilire, attuare e mantenere un sistema di audit efficace.

Le risorse umane e le risorse correlate necessarie per gestire, monitorare e riesaminare il processo di audit dovrebbero essere rese disponibili tenendo presente che tutte le autorità competenti e le loro attività di controllo ai sensi del regolamento (UE) 2017/625 dovrebbero essere sottoposte ad audit. Per disporre delle competenze necessarie a raggiungere gli obiettivi e a coprire l'ambito dell'audit e dei programmi di audit, il gruppo di audit può avvalersi di tutte le combinazioni di auditor generalisti o specializzati ed esperti tecnici.

Le indicazioni generali relative alle risorse richieste per eseguire gli audit sono contenute nella norma ISO 19011.

⁽⁹⁾ In questo contesto per «azione correttiva» si intende un'azione tesa ad eliminare la causa di una non conformità e a impedirne il ripetersi, mentre per «azione preventiva» si intende un'azione tesa a eliminare la causa di una non conformità potenziale (per impedire il verificarsi di una non conformità) o di altre situazioni indesiderabili potenziali.

⁽¹⁰⁾ È previsto un certo grado di flessibilità, dal momento che la responsabilità per il follow-up varia tra le autorità competenti negli Stati membri.

8.2. *Competenza degli auditor*

La competenza e i criteri di selezione degli auditor dovrebbero essere definiti in base ai seguenti criteri:

- conoscenze e competenze generiche,
- principi, procedure e tecniche di audit; competenze gestionali/organizzative,
- conoscenze e capacità tecniche specifiche,
- qualità personali ⁽¹⁾,
- istruzione,
- esperienza professionale,
- formazione ed esperienza come auditor.

È essenziale mettere a punto un meccanismo atto a garantire che gli auditor lavorino in modo coerente e che le loro competenze siano mantenute nel tempo. Le competenze richieste ai gruppi di audit possono variare in funzione del settore in cui eseguono l'audit dei sistemi dei controlli o di supervisione. Gli auditor dovrebbero possedere le conoscenze e le competenze tecniche richieste e avere familiarità con i temi per la formazione del personale che esegue i controlli ufficiali e altre attività ufficiali di cui all'allegato II, capo I, del regolamento (UE) 2017/625.

⁽¹⁾ Gli auditor dovrebbero essere dotati di spirito indipendente, senso etico, apertura mentale, diplomazia, spirito di osservazione, perspicacia, versatilità, tenacia, determinazione, assertività, fiducia in sé stessi e disponibilità a migliorare.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10116 — ION/NN/bpfBOUW/IRP JV)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 66/03)

Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10116. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10128 — Stirling Square Capital Partners/TA Associates/Glenigan)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 66/04)

Il 19 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10128. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

—————

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10064 — AnaCap/Carrefour/Market Pay)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 66/05)

Il 19 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10064. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10072 — Sojitz/Eneos/Edenvale Solar Park)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 66/06)

Il 15 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10072. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10004 — EQT/Zentricity/Cajelo/Recipharm)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 66/07)

Il 10 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10004. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**(Caso M.10109 — Cinven/BCI/Compre)****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2021/C 66/08)

Il 17 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10109. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso M.10145 — American Industrial Partners/Personal Care Business of Domtar)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 66/09)

Il 4 febbraio 2021 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito Internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32021M10145. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto comunitario.

⁽¹⁾ GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

IV

*(Informazioni)*INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

CONSIGLIO

Conclusioni del Consiglio**sulla lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**

(2021/C 66/10)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA:

1. APPREZZA la costante proficua cooperazione in materia fiscale tra il gruppo «Codice di condotta (Tassazione delle imprese)» e buona parte delle giurisdizioni di tutto il mondo al fine di promuovere i principi della buona governance fiscale a livello mondiale;
2. ACCOGLIE CON FAVORE i progressi compiuti nelle giurisdizioni pertinenti attraverso le misure attive adottate entro i termini convenuti per risolvere le carenze individuate dal gruppo «Codice di condotta» e SOTTOLINEA che tali misure contribuiscono al rafforzamento dei meccanismi della buona governance fiscale, dell'equità fiscale, della trasparenza fiscale su scala mondiale e della lotta contro la frode, l'evasione e l'elusione fiscali, sia a livello dell'UE che a livello mondiale;
3. RICONOSCE che la pandemia di COVID-19 in atto continua ad avere un impatto sulla capacità di molte giurisdizioni di assumere nuovi impegni o di rispettare gli impegni anteriori, nonché sui metodi di lavoro generali del gruppo «Codice di condotta»;
4. INVITA il gruppo a continuare a compiere progressi su tutte le questioni in sospeso il cui esame ha risentito degli effetti della pandemia di COVID-19 al fine di definirle il più rapidamente possibile e ad avviare, se del caso, la discussione su eventuali richieste di impegni da parte delle giurisdizioni;
5. DEPLORA il fatto che alcune giurisdizioni non abbiano adottato misure sufficienti per attuare i loro impegni entro i termini convenuti né abbiano avviato un dialogo rilevante che possa favorire simili impegni e INVITA tali giurisdizioni ad aprire un canale di dialogo con il gruppo «Codice di condotta» al fine di risolvere le questioni ancora in sospeso;
6. SI RAMMARICA in particolare del fatto che la Turchia non abbia compiuto progressi sostanziali nell'effettiva attuazione dello scambio automatico di informazioni con tutti gli Stati membri dell'UE e non abbia pertanto ancora adempiuto tutti gli impegni assunti per applicare i principi della buona governance fiscale, come indicato nella relazione del gruppo «Codice di condotta»; PRENDE ATTO del fatto che lo scambio di informazioni è stato attivato con ventuno Stati membri dell'UE e dovrebbe essere avviato a partire dal 2022 con cinque Stati membri dell'UE; DEPLORA il fatto che non sia stata fornita alcuna prova dell'effettivo scambio di dati dalla Turchia verso gli Stati membri; SOTTOLINEA che non sono stati compiuti progressi per quanto riguarda lo scambio di informazioni con uno Stato membro; RIBADISCE che l'effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri è una condizione necessaria affinché la Turchia soddisfi il criterio 1.1 della lista UE conformemente alle conclusioni del Consiglio del febbraio 2020; INVITA la Turchia a impegnarsi pienamente ad alto livello politico entro il 31 maggio 2021 per l'effettiva attivazione, entro il 30 giugno 2021, delle sue relazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni con i sei Stati membri restanti; per tutti i ventisette Stati membri le informazioni relative all'esercizio 2019 devono essere trasmesse entro il 1° settembre 2021 e le informazioni relative agli esercizi 2020 e 2021 devono essere

trasmesse secondo il calendario dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni e, in ogni caso, rispettivamente entro il 30 settembre 2021 e il 30 settembre 2022; AFFERMA che il mancato rispetto di uno qualsiasi dei cinque termini summenzionati soddisferebbe le condizioni per l'inserimento della Turchia nella lista di cui all'allegato I a norma del criterio 1.1; INVITA il gruppo a notificare tale richiesta alla Turchia, a continuare a monitorare i progressi compiuti per quanto riguarda l'effettivo scambio di informazioni con tutti gli Stati membri e a informare il Consiglio in merito ai pertinenti sviluppi, mantenendo nel contempo aperto il dialogo con la Turchia al riguardo, e AFFERMA che a ottobre 2021 il Consiglio adotterà la decisione necessaria in merito all'inserimento nella lista sulla base dell'analisi effettuata dal gruppo circa la conformità della Turchia e riesaminerà tale decisione dopo la scadenza dell'ultimo termine summenzionato;

7. APPROVA la relazione del gruppo «Codice di condotta» riportata nel documento 6223/21;
 8. APPROVA, di conseguenza, la lista UE riveduta delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali («lista UE») figurante nell'allegato I;
 9. APPROVA lo stato di avanzamento illustrato nell'allegato II per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale;
 10. INVITA le istituzioni e gli Stati membri dell'UE, secondo i casi, a continuare a tenere conto della lista UE riveduta di cui all'allegato I nell'ambito della politica estera, delle relazioni economiche e della cooperazione allo sviluppo con i pertinenti paesi terzi, fatti salvi i rispettivi ambiti di competenza degli Stati membri e dell'Unione derivanti dai trattati.
-

ALLEGATO I

Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali**1. Samoa americane**

Le Samoa americane non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

2. Anguilla

Anguilla non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

3. Dominica

Dominica non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

4. Figi

Figi non è membro del forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale»), non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi, non è divenuta membro del quadro inclusivo sulla BEPS né ha attuato la norma minima anti-BEPS dell'OCSE e non ha ancora risolto queste problematiche.

5. Guam

Guam non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipende, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, non si è impegnata ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

6. Palau

Palau non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale e non ha ancora risolto queste problematiche.

7. Panama

Panama non è stato valutato come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non ha ancora risolto questa problematica.

8. Samoa

Samoa dispone di un regime fiscale preferenziale dannoso e non ha ancora risolto questa problematica.

9. Seychelles

Le Seychelles dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi e non hanno ancora risolto queste problematiche.

Inoltre, le Seychelles non sono state valutate come almeno «ampiamente conformi» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta e non hanno ancora risolto questa problematica.

10. Trinidad e Tobago

Trinidad e Tobago non applica alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, non ha firmato né ratificato la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispone di regimi fiscali preferenziali dannosi e non ha ancora risolto queste problematiche.

11. Isole Vergini degli Stati Uniti

Le Isole Vergini degli Stati Uniti non applicano alcuno scambio automatico di informazioni finanziarie, non hanno firmato né ratificato, nemmeno attraverso la giurisdizione da cui dipendono, la convenzione multilaterale modificata dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, dispongono di regimi fiscali preferenziali dannosi, non si sono impegnate ad applicare gli standard minimi in materia di BEPS né ad affrontare queste problematiche.

12. Vanuatu

Vanuatu non è stata valutata come almeno «ampiamente conforme» dal forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta, favorisce le strutture e i meccanismi offshore intesi ad attrarre utili senza un'attività economica effettiva e non ha ancora risolto queste problematiche.

ALLEGATO II

Stato di avanzamento della cooperazione con l'UE per quanto riguarda gli impegni assunti dalle giurisdizioni cooperative in vista dell'applicazione dei principi della buona governance fiscale**1. Trasparenza****1.1. Impegno ad attuare lo scambio automatico di informazioni firmando l'accordo multilaterale delle autorità competenti o mediante accordi bilaterali**

La seguente giurisdizione dovrebbe impegnarsi ad alto livello politico entro il 31 maggio 2021 e attivare in modo effettivo le sue relazioni ai fini dello scambio automatico di informazioni con tutti i ventisette Stati membri entro il 30 giugno 2021 secondo il calendario di cui al punto 6 delle presenti conclusioni del Consiglio.

Turchia**1.2. Adesione al forum globale sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali («forum globale») e valutazione soddisfacente per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta**

La seguente giurisdizione, che si è impegnata a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2018, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Turchia

Il seguente paese in via di sviluppo privo di un centro finanziario, che si è impegnato a ottenere una valutazione sufficiente entro la fine del 2019, attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Botswana

La seguente giurisdizione attende un esame supplementare da parte del forum globale:

Barbados**1.3. Firma e ratifica della convenzione multilaterale dell'OCSE concernente la reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale o rete di accordi che copra tutti gli Stati membri dell'UE**

Ai seguenti paesi in via di sviluppo privi di centri finanziari, che hanno conseguito progressi significativi nel soddisfacimento dei rispettivi impegni, sono stati concessi il termine del 31 dicembre 2020 per firmare la convenzione multilaterale e il termine del 31 dicembre 2021 per ratificarla:

Botswana, Eswatini, Giordania, Thailandia

Al seguente paese in via di sviluppo privo di un centro finanziario, che ha conseguito progressi nel soddisfacimento dei suoi impegni, sono stati concessi il termine del 30 aprile 2021 per firmare la convenzione multilaterale e il termine del 31 dicembre 2021 per ratificarla:

Maldive**2. Equa imposizione****2.1. Esistenza di regimi fiscali dannosi**

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso entro la fine del 2019 ma non ha potuto farlo a causa di ritardi nella procedura in sede di forum dell'OCSE sulle pratiche fiscali dannose, è stato concesso come termine per adattare la sua normativa la fine del 2021:

Australia

Alla seguente giurisdizione, che ha compiuto progressi significativi nel soddisfacimento dell'impegno di modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso, è stato concesso fino al 31 dicembre 2021 per agire in tal senso:

Giordania

Alla seguente giurisdizione, che si è impegnata a modificare o abolire il proprio regime fiscale dannoso, è stato concesso come termine per adattare la sua normativa il 31 dicembre 2022:

Giamaica

Avviso all'attenzione delle persone e delle entità soggette alle misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(2021/C 66/11)

Le seguenti informazioni sono portate all'attenzione delle persone e delle entità designate nell'allegato della decisione 2012/642/PESC del Consiglio ⁽¹⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio ⁽²⁾, e nell'allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽³⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio ⁽⁴⁾, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia.

Il Consiglio dell'Unione europea, dopo aver riesaminato l'elenco delle persone ed entità designate nei summenzionati allegati, ha stabilito che le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC e al regolamento (CE) n. 765/2006 debbano continuare ad applicarsi a tali persone ed entità. I motivi della designazione di queste persone ed entità sono specificati alle pertinenti voci di tali allegati.

Si richiama l'attenzione delle persone e delle entità interessate sulla possibilità di presentare una richiesta alle autorità competenti dello Stato o degli Stati membri pertinenti, indicate nei siti web di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 765/2006, al fine di ottenere un'autorizzazione a utilizzare i fondi congelati per soddisfare esigenze di base o per effettuare pagamenti specifici (cfr. articolo 3 del regolamento).

Le persone e le entità interessate possono presentare al Consiglio, unitamente ai documenti giustificativi, una richiesta volta ad ottenere il riesame della decisione che le include nell'elenco summenzionato prima del 30 novembre 2021 al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Tutte le osservazioni ricevute saranno prese in considerazione ai fini del riesame periodico, da parte del Consiglio, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, della decisione 2012/642/PESC e dell'articolo 8 bis, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 765/2006, dell'elenco delle persone ed entità designate.

⁽¹⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 189.

⁽³⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 29.

Avviso all'attenzione degli interessati cui si applicano le misure restrittive di cui alla decisione 2012/642/PESC del Consiglio e al regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, concernenti misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia

(2021/C 66/12)

Si richiama l'attenzione degli interessati sulle seguenti informazioni in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾

la base giuridica del trattamento dei dati è costituita dalla decisione 2012/642/PESC del Consiglio ⁽²⁾, modificata dalla decisione (PESC) 2021/353 del Consiglio ⁽³⁾, nonché dal regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio ⁽⁴⁾, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/339 del Consiglio ⁽⁵⁾.

Il responsabile del trattamento dei dati è l'unità RELEX.1.C della direzione generale Relazioni esterne (RELEX) del Segretariato generale del Consiglio (SGC), che può essere contattata al seguente indirizzo:

Consiglio dell'Unione europea
Segretariato generale
RELEX.1.C
Rue de la Loi 175/Wetstraat 175
1048 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

Indirizzo di posta elettronica: sanctions@consilium.europa.eu

Il responsabile della protezione dei dati dell'SGC può essere contattato al seguente indirizzo di posta elettronica:

Responsabile della protezione dei dati

data.protection@consilium.europa.eu

Il trattamento è finalizzato all'elaborazione e all'aggiornamento dell'elenco delle persone oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2012/642/PESC, modificata dalla decisione (PESC) 2021/353, e del regolamento (CE) n. 765/2006, attuato dal regolamento di esecuzione (UE) by Implementing Regulation (EU) 2021/339.

Gli interessati sono le persone fisiche che soddisfano i criteri di inserimento negli elenchi fissati nella decisione 2012/642/PESC e nel regolamento (CE) n. 765/2006.

I dati personali raccolti comprendono i dati necessari per la corretta identificazione della persona interessata, la motivazione ed eventuali altri dati connessi.

I dati personali raccolti possono essere condivisi per quanto necessario con il servizio europeo per l'azione esterna e la Commissione.

Fatte salve le limitazioni ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725, i diritti degli interessati, quali il diritto di accesso nonché i diritti di rettifica o di opposizione, sono esercitati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725.

I dati personali saranno conservati per un periodo di cinque anni dal momento in cui l'interessato è stato cancellato dall'elenco delle persone soggette a misure restrittive o la validità della misura è scaduta, o per la durata del procedimento giudiziario nel caso in cui sia stato avviato.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 189.

⁽⁴⁾ GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 68 del 26.2.2021, pag. 29.

Fatto salvo ogni ricorso giurisdizionale, amministrativo o extragiudiziale, gli interessati possono proporre un reclamo al Garante europeo della protezione dei dati in conformità del regolamento (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

25 febbraio 2021

(2021/C 66/13)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,2225	CAD	dollari canadesi	1,5257
JPY	yen giapponesi	129,73	HKD	dollari di Hong Kong	9,4793
DKK	corone danesi	7,4363	NZD	dollari neozelandesi	1,6409
GBP	sterline inglesi	0,86408	SGD	dollari di Singapore	1,6120
SEK	corone svedesi	10,0668	KRW	won sudcoreani	1 359,14
CHF	franchi svizzeri	1,1076	ZAR	rand sudafricani	18,1101
ISK	corone islandesi	153,30	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8898
NOK	corone norvegesi	10,2275	HRK	kuna croata	7,5895
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	17 352,10
CZK	corone ceche	26,110	MYR	ringgit malese	4,9383
HUF	fiorini ungheresi	360,18	PHP	peso filippino	59,492
PLN	zloty polacchi	4,5122	RUB	rublo russo	90,3519
RON	leu rumeni	4,8748	THB	baht thailandese	36,858
TRY	lire turche	8,8344	BRL	real brasiliano	6,6663
AUD	dollari australiani	1,5317	MXN	peso messicano	25,3424
			INR	rupia indiana	88,7940

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

**PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA
COMMERCIALE COMUNE****COMMISSIONE EUROPEA****Avviso di apertura relativo alla possibile proroga della misura di salvaguardia applicabile alle
importazioni di determinati prodotti di acciaio**

(2021/C 66/14)

Il 1° febbraio 2019 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione ⁽¹⁾, una misura di salvaguardia definitiva su determinati prodotti di acciaio. La misura attualmente in vigore consiste in un contingente tariffario basato sulle importazioni pregresse applicabile alle importazioni nell'Unione di ciascuna delle 26 categorie di prodotti, compreso il prodotto in esame. Se il contingente tariffario pertinente è esaurito, un dazio supplementare del 25 % è prelevato sul prezzo netto franco frontiera dell'Unione.

La misura di salvaguardia è stata istituita per un periodo iniziale di tre anni, vale a dire fino al 30 giugno 2021.

1. Richiesta di proroga della misura

Il 15 gennaio 2021 la Commissione ha ricevuto da 12 Stati membri una richiesta motivata di esaminare, a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, l'opportunità di prorogare nel tempo l'attuale misura di salvaguardia.

La richiesta contiene elementi di prova indicanti la necessità di una proroga della misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio e l'avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell'Unione. In particolare, la richiesta contiene informazioni riguardanti l'andamento negativo di alcuni importanti indicatori di pregiudizio e l'esistenza di una continua pressione significativa esercitata dalle importazioni da paesi terzi. La richiesta fornisce inoltre elementi a sostegno del fatto che la sovraccapacità a livello mondiale rimane molto elevata, che i paesi terzi continuano ad adottare un numero considerevole di misure commerciali restrittive e di misure di difesa commerciale e che non vi sono elementi indicanti che gli USA elimineranno le misure di cui alla «sezione 232» sull'acciaio. Nella richiesta si sostiene pertanto che il rischio di diversione degli scambi continua e che, se la misura venisse revocata, l'industria dell'Unione si troverebbe ad affrontare un forte afflusso di importazioni che avrebbe un'incidenza molto negativa sui suoi risultati economici. La richiesta comprende inoltre esempi relativi agli adeguamenti avviati dai produttori dell'Unione. La Commissione ha ritenuto che le informazioni fornite, compresi gli elementi di prova e le fonti, costituiscano una base sufficiente per aprire un'inchiesta.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33).

2. Ambito di applicazione e obiettivo dell'inchiesta

Conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/755, il periodo iniziale di durata di una misura di salvaguardia può essere prorogato. Al fine di stabilire se tale proroga sia giustificata, la Commissione dovrebbe condurre un'inchiesta a norma, rispettivamente, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755.

Nel corso dell'inchiesta la Commissione incentrerà la sua valutazione, segnatamente, sulla necessità di una proroga della misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, sull'esistenza di elementi di prova circa l'avvio di adeguamenti da parte dei produttori dell'Unione e sulla possibilità che la proroga sia nell'interesse dell'Unione. L'inchiesta determinerà inoltre la durata appropriata dell'eventuale proroga.

3. Prodotto oggetto dell'inchiesta

Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da determinati prodotti di acciaio elencati nell'allegato del presente avviso.

4. Procedura

Avendo accertato che esistono elementi di prova sufficienti a sua disposizione, la Commissione apre un'inchiesta per stabilire l'opportunità di prorogare la durata dell'attuale misura di salvaguardia su determinati prodotti di acciaio.

4.1. Risposte al questionario (solo produttori dell'Unione)

Al fine di effettuare un'adeguata valutazione circa la necessità di prorogare la durata dell'attuale misura di salvaguardia per prevenire un grave pregiudizio o porvi rimedio, la Commissione ritiene necessario raccogliere dati specifici dall'industria dell'Unione. Tali dati comprendono, tra l'altro, i risultati di importanti indicatori economici e finanziari per il periodo in esame (2018-2020).

Si invitano pertanto i produttori dell'Unione a compilare e presentare i questionari, tramite le corrispondenti associazioni dell'Unione, entro 21 giorni dalla pubblicazione del presente avviso. Un modello del pertinente questionario è disponibile al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2519.

4.2. Comunicazioni scritte

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, le parti interessate, vale a dire le parti per cui esiste un legame oggettivo tra le rispettive attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta, sono invitate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova per iscritto alla Commissione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Tutte le comunicazioni scritte devono essere presentate tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>). Cfr. il punto 4.6 per ulteriori dettagli.

Le parti che inviano una comunicazione sono tenute a indicare chiaramente nella loro corrispondenza a quali delle questioni sotto specificate si riferisca la loro comunicazione e a formulare le loro osservazioni in riferimento alle seguenti voci:

- a) necessità di una proroga della misura di salvaguardia e relativa motivazione;
- b) considerazioni relative all'interesse dell'Unione;
- c) altro.

Ai fini dell'efficienza, e come già avvenuto in precedenti inchieste di riesame, la Commissione estenderà automaticamente lo status di parte interessata a tutti i portatori di interessi che detengono tale status nell'ambito dell'attuale misura di salvaguardia. Questa disposizione non si applicherà tuttavia alle deleghe.

Per le società, le associazioni o i governi di paesi terzi che intendano partecipare al procedimento avviato dalla pubblicazione del presente avviso avvalendosi di rappresentanti legali esterni è necessaria la presentazione di una delega specifica per il procedimento in questione.

Si invitano le parti che intendano partecipare al procedimento, e che non sono attualmente registrate come parti interessate al caso, a illustrare il loro interesse e i legami con il caso in questione nel momento in cui presentano una comunicazione tramite TRON.

4.3. Possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni fornite da altre parti

Al fine di garantire i diritti di difesa, le parti interessate dovranno avere la possibilità di presentare osservazioni sulle informazioni presentate da altre parti interessate. Nelle loro osservazioni le parti interessate possono trattare solo le questioni sollevate nelle comunicazioni delle altre parti interessate e non possono sollevare nuove questioni. Nell'ambito di una contestazione, le parti interessate dovranno precisare quali osservazioni delle parti intendono contestare e strutturare le loro comunicazioni seguendo lo schema delle voci di cui sopra.

Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione entro 10 giorni dal momento in cui le comunicazioni di cui al punto 4.2 e le risposte al questionario da parte dei produttori dell'Unione sono messe a disposizione delle parti interessate nella piattaforma TRON per consultazione. La Commissione informerà debitamente le parti interessate, tramite TRON, dell'avvio della seconda fase del procedimento in forma scritta.

Il fascicolo consultabile dalle parti interessate è accessibile tramite TRON.tdi al seguente indirizzo: <https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>. Per accedere al fascicolo è necessario seguire le istruzioni indicate su tale pagina.

Il calendario indicato non pregiudica il diritto della Commissione di chiedere alle parti interessate ulteriori informazioni in casi debitamente giustificati.

4.4. Possibilità di audizione da parte dei servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta

Le parti interessate possono chiedere di essere sentite dai servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. La relativa domanda deve essere presentata per iscritto, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, specificandone i motivi, e deve comprendere una sintesi dei punti che la parte interessata intende discutere durante l'audizione.

Si informano tuttavia le parti interessate che, data la necessità di completare l'inchiesta e di formulare una valutazione al più tardi entro il 30 giugno 2021 (cfr. il punto 5) nonché dato il numero presumibilmente elevato di parti interessate e il fatto che tali parti interessate avranno la possibilità di presentare osservazioni sulle comunicazioni trasmesse da altre parti, disponendo pertanto di sufficienti opportunità per difendere i loro interessi e comunicare le loro osservazioni, la Commissione intende condurre l'inchiesta in forma scritta, senza organizzare audizioni orali, a meno che le parti interessate non possano dimostrare l'esistenza di un'esigenza particolare per essere sentite nell'ambito di un'audizione orale.

4.5. Presentazione di informazioni e proroga dei termini specificati nel presente avviso

Di norma le parti interessate possono presentare informazioni solo entro i termini specificati nel presente avviso. Qualsiasi proroga dei termini previsti nel presente avviso può essere chiesta unicamente in circostanze eccezionali e sarà concessa solo se debitamente giustificata. Le proroghe eccezionali, debitamente giustificate, dei termini per la presentazione di comunicazioni saranno di norma limitate al massimo a 3 giorni supplementari.

4.6. Istruzioni per l'invio delle comunicazioni scritte, dei questionari compilati e della corrispondenza

Le informazioni trasmesse alla Commissione ai fini dei procedimenti di difesa commerciale devono essere esenti da diritti d'autore. Le parti interessate, prima di presentare alla Commissione informazioni e/o dati oggetto di diritti d'autore di terzi, devono chiedere un'autorizzazione specifica al titolare del diritto d'autore, che consenta esplicitamente alla Commissione a) di utilizzare le informazioni e i dati ai fini del presente procedimento di difesa commerciale e b) di fornire le informazioni e/o i dati alle parti interessate alla presente inchiesta in una forma che consenta loro di esercitare i diritti di difesa.

Tutte le comunicazioni scritte delle parti interessate per le quali è richiesto un trattamento riservato devono essere contrassegnate dalla dicitura «Limited» («Diffusione limitata») ⁽⁴⁾. Le parti che presentano informazioni nel corso della presente inchiesta sono invitate a motivare la propria richiesta di trattamento riservato.

Le parti che trasmettono informazioni recanti tale dicitura sono tenute a presentare, a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 ⁽⁵⁾ e dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 ⁽⁶⁾, un riassunto non riservato delle stesse, contrassegnato dalla dicitura «For inspection by interested parties» («Consultabile dalle parti interessate»). Il riassunto deve essere sufficientemente dettagliato, in modo da consentire una comprensione adeguata della sostanza delle informazioni presentate a titolo riservato e deve pervenire alla Commissione contemporaneamente alla versione a «diffusione limitata».

⁽⁴⁾ Un documento a «diffusione limitata» è un documento considerato riservato a norma dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2015/478 del Consiglio, dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/755 e dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo dell'OMC sulle misure di salvaguardia. Tale tipo di documento è anche protetto a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

⁽⁵⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

Se una parte che trasmette informazioni riservate non è in grado di motivare debitamente la richiesta di trattamento riservato o non fornisce un riassunto non riservato nel formato richiesto e della qualità richiesta, la Commissione potrà non tenere conto di tali informazioni, a meno che non possa essere dimostrato in modo convincente in base a fonti attendibili che tali informazioni sono corrette.

Le parti interessate sono invitate a presentare tutte le comunicazioni e le richieste tramite TRON.tdi (<https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI>), comprese le deleghe in forma scannerizzata. Utilizzando TRON.tdi o la posta elettronica, le parti interessate esprimono il proprio accordo con le norme applicabili alle comunicazioni in forma elettronica contenute nel documento «CORRISPONDENZA CON LA COMMISSIONE EUROPEA NEI CASI DI DIFESA COMMERCIALE», pubblicato sul sito della direzione generale del Commercio: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Le parti interessate devono indicare il proprio nome, indirizzo postale, numero di telefono e un indirizzo di posta elettronica valido e assicurarsi che l'indirizzo di posta elettronica fornito sia un indirizzo ufficiale di lavoro, attivo e controllato quotidianamente. Una volta ricevuti i recapiti, la Commissione comunicherà con le parti interessate unicamente tramite TRON.tdi o posta elettronica, a meno che le parti interessate non richiedano esplicitamente di ricevere dalla Commissione tutti i documenti tramite un altro mezzo di comunicazione o a meno che la natura del documento da inviare richieda l'utilizzo della posta raccomandata. Per ulteriori regole e informazioni riguardanti la corrispondenza con la Commissione, compresi i principi che si applicano alle comunicazioni tramite TRON.tdi, si invitano le parti interessate a consultare le istruzioni sopraindicate relative alla comunicazione con le parti interessate.

Indirizzo della Commissione per l'invio della corrispondenza:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione G, Unità G5
Ufficio: CHAR 03/66
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: <https://webgate.ec.europa.eu/tron/tdi>.

E-mail: TRADE-SAFE009-REVIEW@ec.europa.eu.

5. Calendario dell'inchiesta

La misura in vigore scadrà il 30 giugno 2021, a meno che non sia adottata la decisione di prorogarla. Pertanto qualsiasi decisione risultante dal procedimento in questione dovrebbe essere presa prima di tale data.

6. Omessa collaborazione

Qualora una parte interessata non comunichi le informazioni necessarie entro i termini stabiliti oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni in base ai dati disponibili, in conformità all'articolo 5 del regolamento (UE) 2015/478 e all'articolo 3 del regolamento (UE) 2015/755. Se le informazioni fornite da una parte interessata risultano false o ingannevoli, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili.

7. Consigliere-auditore

Il consigliere-auditore funge da tramite tra le parti interessate e i servizi della Commissione incaricati dell'inchiesta. Il consigliere-auditore esamina le richieste di accesso al fascicolo, le controversie sulla riservatezza dei documenti, le richieste di proroga dei termini e qualsiasi altra richiesta concernente i diritti di difesa delle parti interessate e di terzi nel corso del procedimento.

Le parti interessate possono chiedere l'intervento del consigliere-auditore. In linea di principio tali interventi saranno limitati alle questioni emerse nel corso del presente riesame.

Le domande di intervento del consigliere-auditore devono essere motivate e presentate per iscritto. Si invitano le parti interessate a seguire i calendari indicati dal punto 4.1 al punto 4.3 del presente avviso per le comunicazioni alla Commissione nel presentare le domande di intervento del consigliere-auditore. Se tali domande non sono presentate entro i termini previsti, il consigliere-auditore può anche esaminare i motivi di tali domande tardive tenendo in debito conto l'interesse di una buona amministrazione e di una tempestiva conclusione dell'inchiesta.

Per ulteriori informazioni e per le modalità di contatto le parti interessate possono consultare le pagine dedicate al consigliere-auditore sul sito web della DG Commercio: <http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/>.

8. **Trattamento dei dati personali**

I dati personali raccolti nel corso della presente inchiesta saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.

Un'informativa sulla protezione dei dati per tutti gli interessati, riguardante il trattamento dei dati personali nell'ambito delle attività di difesa commerciale della Commissione, è disponibile sul sito web della DG Commercio: <http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm>.

—

(7) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

Numero della categoria di prodotti	Categoria di prodotti
1	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai non legati e di altri acciai legati
2	Fogli laminati a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
3.A	Lamiere magnetiche (escluse le lamiere magnetiche a grani orientati GOES)
3.B	
4.A	Fogli rivestiti di metallo
4.B	
5	Fogli a rivestimento organico
6	Prodotti stagnati
7	Lamiere quarto di acciai non legati e di altri acciai legati
8	Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili
9	Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili
10	Lamiere quarto laminate a caldo di acciai inossidabili
12	Profilati leggeri e laminati mercantili di acciai non legati e di altri acciai legati
13	Barre di rinforzo
14	Profilati leggeri e barre di acciai inossidabili
15	Vergelle di acciai inossidabili
16	Vergelle di acciai non legati e di altri acciai legati
17	Profilati di ferro o di acciai non legati
18	Palancole
19	Materiale ferroviario
20	Tubi gas
21	Profilati cavi
22	Tubi di acciai inossidabili senza saldatura
24	Altri tubi senza saldatura
25A	Grandi tubi saldati
25B	
26	Altri tubi saldati
27	Barre finite a freddo di acciai non legati e di altri acciai legati
28	Fili di acciai non legati

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.10148 — FCA/EEPS/JV)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2021/C 66/15)

1. In data 18 febbraio 2021 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽¹⁾.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- FCA Italy S.p.A. («FCA», Italia), una controllata di Fiat Chrysler Automobiles N.V. Group («FCA NV», Paesi Bassi), che ingloberà Peugeot S.A. e sarà rinominata Stellantis N.V. (Paesi Bassi),
- EPS E-mobility S.r.l. («EPS E-mobility»), attualmente di proprietà di ENGIE EPS Italia S.r.l. («EEPS», Italia), una controllata del gruppo ENGIE (Francia).

FCA e EEPS acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune di EPS E-mobility.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- FCA NV: gruppo automobilistico mondiale le cui attività comprendono la progettazione, la produzione e la vendita di autovetture e veicoli commerciali leggeri (con i marchi Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Maserati e Ram) nonché di componenti e sistemi di produzione a livello mondiale,
- EEPS: è l'impresa industriale del gruppo ENGIE che opera nella fornitura di microreti, di sistemi di stoccaggio dell'energia per i produttori di energia rinnovabile e di servizi di mobilità elettrica,
- EPS E-mobility: sviluppa soluzioni e tecnologie innovative per i veicoli elettrici e ibridi fornendo soluzioni di ricarica innovative.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ⁽²⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

⁽¹⁾ GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

⁽²⁾ GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.10148 — FCA/EEPS/JV

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti.

Indirizzo email: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione della comunicazione di approvazione di una modifica ordinaria al disciplinare di produzione di un nome nel settore vitivinicolo di cui all'articolo 17, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione

(2021/C 66/16)

La presente comunicazione è pubblicata conformemente all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽¹⁾

COMUNICAZIONE DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO

«LA JARABA»

PDO-ES-01895-AM01

Data della comunicazione: 16.11.2020

DESCRIZIONE E MOTIVI DELLA MODIFICA APPROVATA

Titolo

INCLUSIONE DEL VINO BIANCO

— La modifica riguarda la sezione 2.1 del disciplinare di produzione relativo ai parametri da considerare, i relativi limiti e le tolleranze analitiche, nonché la sezione del documento unico relativa alla descrizione dei vini.

Descrizione e motivi

— L'inclusione del vino bianco monovarietale a base di Sauvignon blanc richiede la definizione dei parametri analitici per i vini bianchi.

NUOVA FORMULAZIONE

2.1.2 Vino bianco

Parametro	Limite	Tolleranza
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	≥ 11,5	± 0,2
Titolo alcolometrico totale minimo (in % vol)	≥ 12,5	± 0,2
Zuccheri riduttori (g/l espressi in glucosio)	≤ 4	± 0,5
Acidità totale (g/l, espressa in acido tartarico)	4 < AT < 7	± 0,3
Acidità volatile (meq/l)	≤ 16,7	± 3
Anidride solforosa totale (mg/l)	≤ 130	± 15
Tenore di stronzio (mg/l)	≥ 2,2	± 0,2

(1) GUL 9 dell'11.1.2019, pag. 2.

MOTIVAZIONE

- Poiché la zona delimitata della DOP «La Jaraba» comprende una parcella coltivata a uve della varietà Sauvignon blanc, i cui vini pure presentano livelli elevati di stronzio, la modifica intende adeguare il disciplinare di produzione per includere la varietà di uva bianca Sauvignon blanc e i vini bianchi ottenuti da tale vitigno.

Titolo

INCLUSIONE DEL VINO BIANCO

- La modifica riguarda il punto 2.2 del disciplinare di produzione relativo alle caratteristiche da determinare mediante analisi organolettiche, nonché la sezione del documento unico dedicata alla descrizione dei vini.

Descrizione e motivi

- L'inclusione del vino bianco monovarietale a base di Sauvignon blanc richiede la definizione delle caratteristiche organolettiche del vino bianco ottenuto da tale varietà.

NUOVA FORMULAZIONE

2.2.4.- Vino bianco monovarietale a base di Sauvignon blanc

- Esame visivo: limpido, brillante, cristallino, di colore giallo paglierino.
- Esame olfattivo: intenso, pieno, con aromi tipici della varietà, tra cui spiccano frutta bianca a nocciolo e accenni floreali.
- Esame gusto-olfattivo: fresco, setoso ed equilibrato.

MOTIVAZIONE

- Poiché la zona delimitata della DOP «La Jaraba» comprende una parcella coltivata a uva della varietà Sauvignon blanc, i cui vini pure presentano livelli elevati di stronzio, la modifica intende adeguare il disciplinare di produzione per includere la varietà di uva bianca Sauvignon blanc e i vini bianchi ottenuti da tale vitigno.

Titolo

METODI DI VINIFICAZIONE ED ELABORAZIONE DEL VINO BIANCO

- La modifica riguarda la sezione 3 del disciplinare di produzione relativa alle pratiche enologiche specifiche, nonché l'omonima sezione del documento unico.

Descrizione e motivi

- A seguito dell'inclusione nel disciplinare di produzione della varietà Sauvignon blanc sono aggiunte le pratiche enologiche specifiche per la produzione del vino bianco.

NUOVA FORMULAZIONE

Il mosto di uva bianca ottenuto per pigiatura e pressatura delle uve diraspate è sottoposto a schiumatura a una temperatura compresa tra 15 e 20 °C per un tempo non inferiore a 12 ore. La fermentazione alcolica del mosto avviene a una temperatura compresa tra 10 e 21 °C in serbatoi di acciaio inossidabile. In condizioni normali, il processo di fermentazione alcolica è avviato dalla flora microbica delle uve. Successivamente il vino è sottoposto a chiarificazione e, subito prima dell'imbottigliamento, a filtrazione con pori di diametro elevato per rispettare al massimo il prodotto.

MOTIVAZIONE

- A seguito dell'inclusione nel disciplinare di produzione del vino bianco, nei metodi di vinificazione ed elaborazione occorre distinguere l'elaborazione di vini rossi da quella di vini bianchi.

Titolo

MODIFICA DELLA DURATA DI AFFINAMENTO

La modifica riguarda la sezione 3 del disciplinare di produzione relativa alle pratiche enologiche specifiche, nonché l'omonima sezione del documento unico.

Descrizione e motivi

- La modifica interessa la formulazione relativa ai metodi di vinificazione ed elaborazione, riducendo i tempi di permanenza in botti e bottiglie.

NUOVA FORMULAZIONE

3.1.- Assemblaggio di vini rossi con varie proporzioni dei vitigni Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot e Graciano
Invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 3 mesi. Invecchiamento in bottiglia per almeno un mese

3.2.- Assemblaggio di vini rossi con varie proporzioni dei vitigni Tempranillo, Cabernet Sauvignon e Merlot
Invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 3 mesi. Invecchiamento in bottiglia per almeno un mese.

MOTIVAZIONE

- La modifica risponde alle esigenze del mercato, in cui aumenta la domanda di vini meno affinati.

Titolo

INCLUSIONE DELLA RESA MASSIMA

- La modifica riguarda la sezione 5 del disciplinare di produzione relativa alle rese massime, nonché l'omonima sezione del documento unico.
- Descrizione e motivi
- La modifica è volta a introdurre le rese massime per la varietà Sauvignon blanc.

NUOVA FORMULAZIONE

5.- Rese massime

Tempranillo: 10 500 kg/ha, equivalenti a 73,5 hl/ha

Cabernet Sauvignon: 11 000 kg/ha, equivalenti a 77 hl/ha.

Merlot: 10 000 kg/ha, equivalenti a 70 hl/ha

Graciano: 10 000 kg/ha, equivalenti a 70 hl/ha

Sauvignon blanc: 11 000 kg/ha, equivalenti a 77 hl/ha

MOTIVAZIONE

- A seguito dell'inclusione nel disciplinare di produzione della varietà Sauvignon blanc, è stabilita la resa massima per ettaro per tale varietà.

Titolo

INCLUSIONE DELLA VARIETÀ DI UVE DA VINO UTILIZZATA

- La modifica riguarda la sezione 6 del disciplinare di produzione relativa alle varietà di uve da vino e non incide sul documento unico.

Descrizione e motivi

— La modifica intende introdurre la varietà Sauvignon blanc.

NUOVA FORMULAZIONE

6.- Varietà di uve da vino

Rosse: Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot, Graciano

Bianche: Sauvignon blanc

MOTIVAZIONE

— A seguito dell'inclusione nel disciplinare di produzione della varietà Sauvignon blanc, tale varietà è aggiunta anche nella sezione in questione.

DOCUMENTO UNICO

1. **Nome del prodotto**

«La Jaraba»

2. **Tipo di indicazione geografica**

DOP - Denominazione di origine protetta

3. **Categorie di prodotti vitivinicoli**

1.- Vino

4. **Descrizione del vino (dei vini)***Vino rosso*

Il vino presenta un colore rosso ciliegia matura e un'intensità da media a forte, con note di frutti rossi e neri che lasciano una sensazione generosa e carnosa sul palato. Sotto il profilo analitico, è caratterizzato da concentrazioni di stronzio superiori a quelle di altri vini a causa degli alti livelli di tale elemento nei terreni, che contribuiscono a produrre vini intensi, con marcate note minerali, ricchi di aromi, balsamici e corposi.

* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11
Acidità totale minima	4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	15
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	130

Vino bianco

Il vino si presenta limpido, brillante, cristallino e di colore giallo paglierino. Al naso risulta intenso, pieno, con aromi propri della varietà, tra cui spiccano frutta bianca a nocciolo e accenni floreali. Fresco, setoso ed equilibrato.

* Il titolo alcolometrico totale massimo deve essere compreso nei limiti di legge, conformemente alla pertinente legislazione dell'UE.

Caratteristiche analitiche generali	
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)	
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)	11,5
Acidità totale minima	4 grammi per litro, espressa in acido tartarico
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)	10
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)	130

5. Pratiche di vinificazione

a. Pratiche enologiche specifiche

Pratica enologica specifica

Il mosto di uve rosse è sottoposto a fermentazione alcolica a una temperatura compresa tra 15 e 30 °C in serbatoi di acciaio inossidabile o di rovere francese, nonché a macerazione per un periodo minimo di 10 giorni.

Il mosto di uva bianca ottenuto per pigiatura e pressatura delle uve diraspate è sottoposto a schiumatura a una temperatura compresa tra 15 e 20 °C per un tempo non inferiore a 12 ore. La fermentazione alcolica del mosto avviene a una temperatura compresa tra 10 e 21 °C in serbatoi di acciaio inossidabile.

La resa massima della pressatura è di 70 l per 100 kg di uva.

Il vino è invecchiato in botti di rovere con capacità di 225 l e poi affinato in bottiglia per i seguenti periodi:

- assemblaggio di vini rossi con varie proporzioni dei vitigni Tempranillo, Cabernet Sauvignon, Merlot e Graciano: invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 3 mesi e affinamento in bottiglia per almeno un mese;
- assemblaggio di vini rossi con varie proporzioni dei vitigni Tempranillo, Cabernet Sauvignon e Merlot: invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 3 mesi e affinamento in bottiglia per almeno un mese;
- vino rosso monovarietale a base di Merlot: invecchiamento in botti di rovere con capacità di 225 l per almeno 6 mesi e affinamento in bottiglia per almeno 6 mesi.

Pratica colturale

Le uve sono vendemmiate quando hanno raggiunto la maturazione fenolica, cercando sempre la migliore struttura e concentrazione fenolica dei grappoli, in vigneti in cui il solo materiale organico utilizzato è il letame ovino proveniente dall'allevamento dell'azienda stessa.

b. Rese massime

Tempranillo

73,5 ettoltri per ettaro

Tempranillo

10 500 chilogrammi di uve per ettaro

Cabernet Sauvignon

77 ettoltri per ettaro

Cabernet Sauvignon

11 000 chilogrammi di uve per ettaro

Merlot e Graciano

70 ettolitri per ettaro

Merlot e Graciano

10 000 chilogrammi di uve per ettaro

6. Zona geografica delimitata

La zona delimitata si trova nel comune di El Provencio (Cuenca). Secondo lo schedario viticolo, la distribuzione delle parcelle è la seguente: zona 9, parcelle 14b, 14d, 14f, 14h, 26d, 26e, 26h, 26i, 26j, 26k, 26m, 26n, 26v.

Le uve vendemmiate nei vigneti della zona delimitata sono vinificate e i vini sono imbottigliati nell'azienda vinicola situata nella zona di produzione.

7. Varietà principale/i di uve da vino

MERLOT

TEMPRANILLO - CENCIBEL

8. Descrizione del legame/dei legami

AMBIENTE (FATTORI NATURALI E ANTROPICI)

Jaraba è il nome geografico con cui è chiamata la regione in cui è situata la zona delimitata, come è possibile vedere dall'attuale mappa del catasto rurale della Spagna. La zona delimitata si trova in un'area caratterizzata da una depressione riempita di sedimenti attraversata da un corso d'acqua una volta perenne ma adesso intermittente denominato Cañada de Valdelobos, che si getta nel fiume Záncara, confine tra le province di Cuenca e Albacete. La zona, posta a un'altitudine di 700 m sul livello del mare, non presenta rilievi significativi e può considerarsi completamente piana.

La posizione dei vigneti, in gran parte riparati da 92 ha di foresta di lecci e pini, garantisce un microclima che è particolarmente favorevole allo sviluppo delle viti. Tale caratteristica le protegge perlopiù dallo stress idrico generato dai venti orientali caldi e secchi, consentendo un processo di maturazione delle uve più lungo. Le uve sono di conseguenza più ricche di agenti coloranti, tannini di buona qualità e aromi rispetto a quelle prodotte dalle viti situate al di fuori della zona delimitata.

Il suolo risale al periodo del Quaternario e costituisce un'unità morfostratigrafica del sistema del fiume Guadiana. Di composizione varia, è formato, tra l'altro, da quarziti, quarzo e calcare del Mesozoico e del Miocene. Grazie alla sua composizione il suolo trattiene l'umidità più a lungo e si differenzia dalle zone circostanti, molto più ricche di calcare.

Il suolo appartiene all'ordine degli Alfisuoli, con suoli rossi mediterranei su calcare. Ha un profilo sviluppato, pH compreso tra 7 e 8,5, bassa capacità di scambio, buon drenaggio interno, buona penetrabilità fino agli orizzonti petrocalcici, situati a circa 60-90 cm, e una tessitura che va dalla sabbia sciolta all'argilla. Gli elementi alluvionali sono abbondanti, rendendo il suolo più ricco di nutrienti. Inoltre la morfologia del suolo fertile, ricco di sedimenti alluvionali grossolani, unitamente alla pratica colturale di concimazione annuale con letame, genera un suolo leggero e fresco, adatto alla viticoltura e, di conseguenza, rappresenta un fattore che contribuisce al miglioramento qualitativo delle uve.

Il clima può essere definito mediterraneo temperato con tratti continentali. Per quanto riguarda le variabili climatiche, i valori annuali medi più significativi sono: temperatura compresa tra i 14 e i 16 °C e precipitazioni piovose pari a 450 mm.

Nel suolo è stato rilevato un livello di stronzio superiore alla norma, pari a oltre 100 mg/kg nelle diverse parcelle. Nello specifico tale quantità è compresa tra 111,67 e 158,41 mg/kg. Si tratta di quantitativi molto superiori a quelli riscontrati nei suoli circostanti alla zona in questione, comprese la località nota come "Los Canforrales", in cui sono presenti 76,59 mg/kg, e la località di "Manteleros", in cui sono presenti 20,19 mg/kg. In quest'ultimo caso la quantità è quasi otto volte inferiore rispetto a La Jaraba.

L'elevata presenza di stronzio ha conseguenze dirette sui vini, in cui si registrano livelli di questo minerale di oltre 2,2 mg/l, con punte di 3,3 mg/l in alcuni di essi. Tali quantitativi sono notevolmente più elevati rispetto ai vini delle zone vicine in cui si sono rilevati livelli di stronzio compresi tra 0,95 e 1,6 mg/l. Il livello di stronzio dei vini può pertanto essere considerato un indicatore efficace dei prodotti vitivinicoli di La Jaraba.

Per quanto riguarda i metodi di coltivazione, il solo materiale organico utilizzato è il letame ovino proveniente dall'allevamento dell'azienda stessa.

Relativamente ai metodi di trasformazione, la fermentazione alcolica è avviata dalla flora microbica delle uve stesse e, al momento della pressatura, non sono prodotti più di 70 l di vino per 100 kg di uva.

DESCRIZIONE DEL VINO

I vini di La Jaraba beneficiano dell'influenza del suolo e del clima del luogo che conferiscono intensità, stabilità ed eleganza alla carica fenolica. I vini presentano struttura, contenuto minerale e corpo considerevoli. L'invecchiamento in botte e l'affinamento in bottiglia si riflettono sulle caratteristiche organolettiche, consistenti nel colore rosso ciliegia matura di intensità da media a forte, con note di frutti rossi e neri che lasciano una sensazione generosa e carnosa nel palato. Sotto il profilo analitico, visto il livello elevato di stronzio nei suoli di La Jaraba, i vini contengono concentrazioni più elevate di questo minerale rispetto a quelli prodotti al di fuori della zona delimitata. Ciò contribuisce a conferire loro corpo ed evidenti note minerali e balsamiche.

LEGAME

L'ubicazione della zona delimitata in una depressione fluviale riempita di sedimenti, caratterizzata da quantità variabili di quarzite, quarzo e calcare e livelli sopra la media di stronzio nel suolo, contribuisce a produrre vini intensi, ricchi di aromi e corposi con marcate note minerali e sentori balsamici. In tale contesto, il livello di stronzio rappresenta un indicatore distintivo efficace.

Sebbene la zona sia situata all'interno della DOP La Mancha, i fattori descritti di seguito la differenziano da questa denominazione.

FATTORI NATURALI:

La delimitazione della zona si basa sul livello di stronzio nel suolo che è notevolmente più elevato rispetto alle zone circostanti. Tale elemento conferisce ai vini prodotti nella zona un carattere più minerale.

Da uno studio sull'ambiente fornito dal richiedente emerge che i livelli di stronzio al di fuori della zona sono compresi tra 20 e 80 mg/kg, mentre all'interno della zona delimitata toccano i 110-160 mg/kg. I vini prodotti nella zona presentano pertanto un contenuto di stronzio compreso tra 2,5 e 3,3 mg/l, mentre i vini dei vigneti circostanti raggiungono soltanto 1 mg/l circa.

Oltre al contenuto di stronzio, un altro fattore che determina l'unicità della zona è il fatto che questa sia circondata da un'ampia distesa di lecci e pini che la riparano dai venti caldi e secchi di provenienza orientale. Essendo di conseguenza più umida delle zone vicine, anche il processo di maturazione delle uve è più lungo. Ne risultano uve, e quindi vini, più ricchi di sostanza colorante, tannini e aromi.

FATTORI UMANI:

Le differenze più evidenti tra i metodi di produzione dei vini «La Jaraba» e quelli della vicina DOP La Mancha (tra cui, in questo contesto, si prenderanno in considerazione i rossi invecchiati «La Mancha», poiché si tratta dell'unica tipologia prodotta anche in «La Jaraba») sono riportate nella tabella seguente.

DOP LA MANCHA	LA JARABA	DIFFERENZE
>11,5 % vol.	>12,5 % vol.	tenore alcolico più elevato
<10 meq/l	<16,7 meq/l	acidità volatile più elevata
<13 000 Kg/Ha	<11 000 kg/Ha	produzione per ettaro più bassa
≤1,6 mg/l	≥2,2 mg/l	contenuto di stronzio più elevato

Delimitando la zona sulla base del contenuto di stronzio del suolo, risulta che al momento vi è una sola azienda produttrice di vino e che questa appartiene al richiedente.

Occorre sottolineare che questi è proprietario di una zona più ampia di quella inclusa nella zona delimitata. La delimitazione non si fonda quindi sulla sua proprietà, ma sulle condizioni ambientali sopra descritte.

Inoltre altri produttori potranno utilizzare la denominazione se si stabiliscono nella zona geografica delimitata in futuro, purché soddisfino le condizioni stabilite nel disciplinare. La zona si estende infatti su circa 75 ha ed è perfettamente possibile stabilirvi altre aziende produttrici di vino.

9. **Ulteriori condizioni essenziali (condizionamento, etichettatura, altri requisiti)**

Quadro normativo:

nella legislazione nazionale

Tipo di condizione supplementare:

condizionamento nella zona geografica delimitata

Descrizione della condizione

Nell'intento di salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare il controllo, per raggiungere le caratteristiche definite nel disciplinare di produzione dei vini rossi e bianchi della DOP «La Jaraba», le uve vendemmiate nei vigneti della zona delimitata sono vinificate e i vini sono imbottigliati nell'azienda vinicola situata nella zona di produzione, in quanto per i vini rossi il processo è concluso con una seconda fase di affinamento in bottiglia per almeno un mese. Tale periodo è caratterizzato da un processo di riduzione che migliora la qualità dei vini, conferendo loro un gusto più rotondo. I vini sono pronti per il consumo quando raggiungono le caratteristiche organolettiche fissate nel disciplinare per ciascuna tipologia di vino.

Link al disciplinare del prodotto

http://pagina.jccm.es/agricul/paginas/comercial-industrial/consejos_new/pliegos/MOD_PLIEGO_LA-JARABA_20200529-II.pdf

Pubblicazione del documento unico modificato a seguito dell'approvazione di una modifica minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012

(2021/C 66/17)

La Commissione europea ha approvato la presente modifica minore ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione ⁽¹⁾.

La domanda di approvazione della presente modifica minore può essere consultata nella banca dati eAmbrosia della Commissione.

DOCUMENTO UNICO

«SALCHICHÓN DE VIC»/«LLONGANISSA DE VIC»

N. UE: PGI-ES-0119-AM02 – 9.9.2020

DOP () IGP (X)

1. Nome

«Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic»

2. Stato membro o paese terzo

Spagna

3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

3.1. Tipo di prodotto

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)

3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica il nome di cui al punto 1

Il «Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» è un insaccato tradizionale della Catalogna, prodotto con carne magra di suino, lardo, zuccheri, sale e pepe come unici condimenti, che viene macinata, macerata, insaccata in budelli e quindi stagionata.

Insaccato in budello naturale, questo salame si caratterizza per l'aspetto esterno rugoso, con il budello ben aderente all'impasto, la forma cilindrica abbastanza regolare e il colore esterno biancastro dovuto alla micoflora, che col tempo acquista una tonalità marrone violacea. All'interno sono visibili il lardo a dadini e il pepe in grani.

Il processo di stagionatura e le spezie conferiscono al prodotto un aroma e un sapore caratteristici e gradevoli.

Il diametro e le dimensioni del «Salchichón de Vic»/«Llonganissa de Vic» IGP dipendono dal tipo di budello utilizzato. Di seguito si precisano le dimensioni al momento della spedizione e i periodi di stagionatura:

Peso (g)	Diametro del salame stagionato (a secco) (mm)		Periodo minimo di stagionatura (giorni)
	≥	≤	
200-300	≥ 35	≤ 75	30 giorni
≥ 300	> 40	≤ 90	45 giorni

⁽¹⁾ GUL 179 del 19.6.2014, pag. 17.

Parametri fisico-chimici:

- Contenuto di grassi non superiore a: 48 % (*)
- Contenuto di proteine non inferiore a: 38 % (*)
- Rapporto collagene/proteine x 100: massimo 12
- Zuccheri solubili totali espressi in glucosio: massimo 3 % (*)
- Proteine aggiunte: nessuna
- Attività dell'acqua a 20 °C: $A_w < 0,92$
- $5,3 \leq \text{pH} \leq 6,2$

(*) *valore espresso sulla base della sostanza secca*

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Si utilizzano carne magra di suino selezionata (prosciutto, spalla e parti magre di prima qualità), lardo, sale, pepe e budello naturale (culare o crespone, cucito o ricostituito).

Altri ingredienti: si autorizza esclusivamente l'impiego di zuccheri (monosaccaridi e disaccaridi), lieviti naturali propri del fabbricante, nitrito di potassio e di sodio, nitrato di potassio e di sodio, acido ascorbico e suo sale di sodio.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

La fabbricazione del prodotto (preparazione delle carni fresche, mondatura e macinazione, mescolatura, impasto, macerazione, insaccamento e stagionatura-maturazione) deve essere effettuata nella zona geografica descritta al punto 4.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento, ecc. del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

È consentita la commercializzazione del «Salchichón de Vic» tagliato a fette e confezionato, operazione che si può realizzare sia all'interno sia all'esterno della zona geografica descritta al punto 4.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce il nome registrato*

Oltre alle informazioni prescritte in generale dalla normativa vigente, sulle confezioni è obbligatorio apporre in modo ben visibile il nome dell'indicazione geografica protetta «Salchichón de Vic» (in castigliano) o «Llonganissa de Vic» (in catalano), il logo specifico dell'IGP e il simbolo dell'UE per le IGP, nonché l'etichetta numerata autorizzata dal consiglio regolatore.

Riproduzione del logo specifico dell'IGP:



4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona cui si applica l'indicazione geografica protetta comprende tutti i comuni della Plana de Vic, situata nel distretto di Osona, nella provincia di Barcellona, ossia:

Aiguafreda, Sant Martí de Centelles, El Brull, Seva, Tona, Muntanyola, Malla, Taradell, Sant Julià de Vilatorrada, Santa Eugènia de Berga, Calldetenes, Folgueroles. Vic. Santa Eulàlia de Riuprimer, Gurb, Tavèrnoles, Roda de Ter, Manlleu, Santa Cecília de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Les Masies de Voltregà, Orís, Torelló, Centelles, Balenyà, Les Masies de Roda, San Vicenç de Torelló e Sant Pere de Torelló.

5. Legame con la zona geografica

La specificità del «Salchichón de Vic» si basa sulla reputazione e sulla notorietà acquisita dal prodotto sia in Catalogna sia nel resto della Spagna nel corso dei secoli, in particolare a partire dal XIX secolo, e sulle condizioni ambientali e climatiche della zona geografica che ne permettono la produzione.

La zona geografica dell'IGP, la Plana de Vic, è una pianura con condizioni favorevoli all'agricoltura e un gran numero di aziende agricole e piccoli centri rurali. È situata a un'altitudine compresa fra 400 e 600 metri e circondata dalla catena delle Guilleries, dal Montseny Collsacabra e dal Lluçanés, fatto che la rende relativamente isolata. Il clima è mediterraneo continentale, ma a causa della sua ubicazione molto spesso si verifica una stagnazione della massa d'aria in questa zona in condizioni anticicloniche. Si produce così un'inversione termica, con temperature fino a 20 °C inferiori nella pianura rispetto alle zone limitrofe. Si tratta di una zona spesso ricoperta da un manto nuvoloso (in media, 225 giorni di nebbia l'anno). Di conseguenza, nella Plana de Vic vengono a crearsi condizioni ambientali molto particolari e difficilmente riproducibili che favoriscono lo sviluppo di una flora microbica tipica, responsabile dei processi enzimatici e di fermentazione che conferiscono al «Salchichón de Vic» il suo inconfondibile aroma e sapore.

Esistono riferimenti scritti al «Salchichón de Vic» sin dal 1456, anche se la sua origine potrebbe risalire al IV secolo. Anticamente era prodotto nelle case contadine della zona per la conservazione dei tagli più nobili delle carni. A partire dalla metà del XIX secolo, abbondanti documenti scritti esaltano la qualità del «Salchichón de Vic» e ne attestano la buona reputazione. A titolo di esempio, in un articolo pubblicato sul giornale *El Porvenir* (L'Avvenire) il 29 maggio 1867 si legge: «[...] *los ya famosos salchichones de Vic*» (gli ormai famosi «Salchichón de Vic»). È inoltre risaputo che fra gli ammiratori del «Salchichón de Vic» c'era lo stesso re Alfonso XIII. Pertanto, da anni, Vic e *salchichón* sono due parole inscindibili. Il «Salchichón de Vic» è diventato col tempo un vero piccolo tesoro.

Sebbene il termine «salchichón» si riferisca tradizionalmente a un grosso insaccato stagionato, va segnalato che in catalano è chiamato «llonganissa», che è il nome autoctono e originale e che, tradotto in castigliano, diventa «salchichón»; motivo per cui si utilizzano indistintamente entrambi i nomi «Salchichón de Vic» e «Llonganissa de Vic».

In sintesi, il «Salchichón de Vic» è un prodotto che gode di ottima reputazione, frutto dell'esperienza tramandata da generazione in generazione di produttori e delle particolari condizioni ambientali presenti nella zona geografica di produzione.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento)

Il disciplinare aggiornato è accessibile tramite il seguente link durante l'elaborazione della richiesta di modifica http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-tramit/pliego-condiciones-igp-llonganissa-vic-cambio-logo.pdf e, una volta approvato, tramite il link <http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/>

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT